

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 26 e 27 settembre 2024 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024) |
|---|---|---|

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE
ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME
(GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2024)**

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

Indice delle pronunce

| | |
|---|----|
| 1. Corte costituzionale, ordinanza 18 giugno 2024, n. 108 | |
| 2. Corte costituzionale, sentenza 24 giugno 2024, n. 109 | |
| Esame della pronuncia | |
| 1. La norma oggetto di impugnazione..... | |
| 2. L’esame nel merito: Il contrasto della disciplina regionale con i principi del diritto dell’Unione europea in materia di concessioni demaniali marittime..... | |
| 3. Corte costituzionale, ordinanza 2 luglio 2024, n. 118 | |
| 4. Corte costituzionale, sentenza 4 luglio 2024, n. 120..... | |
| Esame della pronuncia | |
| 1. Le norme oggetto di impugnazione | |
| 2. L’esame nel merito: Illegittimità della norma di attuazione (e della legge regionale) che si pone in contrasto con le regole di armonizzazione contabile e di tutela dell’equilibrio di bilancio | |
| 5. Corte costituzionale, sentenza 4 luglio 2024, n. 123..... | |
| Esame della pronuncia | |
| 1. La norma oggetto di impugnazione..... | |
| 2. L’esame nel merito: L’inammissibilità delle censure sollevate dal Governo | |
| 6. Corte costituzionale, sentenza 5 luglio 2024, n. 124..... | |
| Esame della pronuncia | |
| 1. La norma oggetto di impugnazione..... | |
| 2. L’esame nel merito: Illegittimità dell’anticipazione della caccia alla tortora selvatica direttamente per legge e oltre l’arco massimo temporale previsto dal legislatore statale | 17 |
| 3. L’esame nel merito: La legge regionale non attribuisce al Corpo forestale regionale compiti in materia di polizia giudiziaria..... | |
| 4. L’esame nel merito: Illegittimità della disposizione regionale che attribuisce al Corpo forestale regionale il complesso delle funzioni del disciolto Corpo forestale dello Stato | 19 |
| 7. Corte costituzionale, sentenza 15 luglio 2024, n. 125..... | |
| Esame della pronuncia | |
| 1. La norma oggetto di impugnazione..... | |
| 2. L’esame nel merito: La norma provinciale è illegittima in quanto pone una deroga in via generalizzata al requisito della cosiddetta “doppia conformità” | |
| 8. Corte costituzionale, sentenza 15 luglio 2024, n. 126..... | |
| 9. Corte costituzionale, sentenza 22 luglio 2024, n. 141..... | |
| Esame della pronuncia | |
| 1. La norma oggetto di impugnazione..... | |
| 2. L’esame nel merito: Le proposte di censura del ricorrente | |
| 3. L’esame nel merito: Estinzione del processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale | |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

4. L'esame nel merito: Profili di inammissibilità per difetto di argomentazione per alcune censure.....

5. L'esame nel merito: Infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento all'art. 117, terzo comma, cost. nella materia «coordinamento della finanza pubblica». L'autonomo finanziamento della spesa sanitaria da parte della regione come limite all'applicazione delle norme di contenimento della spesa sanitaria.

10. Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2024, n. 142

Esame della pronuncia

1. La norma oggetto di impugnazione.....

2. L'esame nel merito: La legittimità della disciplina sul riutilizzo di spazi e volumi

3. L'esame nel merito: L'inammissibilità delle questioni relative alla disciplina regionale sugli interventi per il riuso degli spazi di grande altezza.....

4. L'esame nel merito: La disciplina regionale in materia di riuso e recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti

5. L'esame nel merito: La chiusura con elementi amovibili delle verande e tettoie coperte già legittimamente autorizzate nelle strutture ricettive alberghiere esistenti

6. L'esame nel merito: L'inammissibilità delle censure sollevate sulle disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi.....

7. L'esame nel merito: La norma regionale contrasta con il divieto di riconoscimento di benefici edilizi per gli immobili abusivi, pur condonati.....

8. L'esame nel merito: È legittima la disciplina che promuove il riordino e la valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì.....

9. L'esame nel merito: La censura sugli interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche

11. Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2024, n. 145

Esame della pronuncia

1. La norma oggetto di impugnazione.....

2. L'esame nel merito: Le tre proposte di censura del ricorrente

3. L'esame nel merito: Riepilogo della corte sul quadro normativo di riferimento nella decisione.....

4. L'esame nel merito: Infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. Le considerazioni della corte relative alla presunta "natura integrata" degli enti territoriali valdostani (primo e terzo motivo di ricorso).....

5. L'esame nel merito: Infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. Le considerazioni della corte relative all'asserita lesione del principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni a statuto speciale (secondo motivo di ricorso)

46

12. Corte costituzionale, sentenza 26 luglio 2024, n. 151

Esame della pronuncia

1. La norma oggetto di impugnazione.....

2. L'esame nel merito: L'esame della disciplina regionale in materia di bonifiche ambientali.....

3. L'esame nel merito: La norma regionale viola il giudicato costituzionale.....

13. Corte costituzionale, ordinanza 30 luglio 2024, n. 154

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 26 e 27 settembre 2024 |
| | | Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024) |

1. Corte costituzionale, ordinanza 18 giugno 2024, n. 108

| | |
|---------------------------|--|
| MATERIA | Lavoro pubblico, bilancio e contabilità pubblica, ambiente |
| OGGETTO | Artt. 1, commi 4 e 5; 5; 10; 11; 26, commi 15, 78, 79 e 80; 48; 55; da 60 a 88; da 90 a 92; 94, commi da 1 a 3; da 95 a 110; 111, commi da 1 a 10; da 112 a 115; 116, commi da 1 a 5, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Regione Siciliana |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | <p>riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi da 78 a 80, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché alle competenze attribuite alla Regione Siciliana dagli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, e all'art. 14, comma 1, lettera n), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera l), Cost. e 14, comma 1, lettera n), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 116, commi da 1 a 5, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo</p> |

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 26 e 27 settembre 2024 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024) |
|---|---|---|

| | |
|--|--|
| | comma, 117, commi secondo, lettera e), e terzo, Cost., e 14, comma 1, lettera n), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. |
|--|--|

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 26 e 27 settembre 2024 |
| | | Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024) |

2. Corte costituzionale, sentenza 24 giugno 2024, n. 109

| | |
|---------------------------|--|
| MATERIA | Lavoro pubblico, bilancio e contabilità pubblica, ambiente |
| OGGETTO | Artt. 36 e 38 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Regione Siciliana |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025); 2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. |

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato diverse disposizioni della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023. Il ricorso è stato deciso con la sentenza in esame limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 36 e 38; la decisione sulle altre censure è rimasta riservata a separate pronunce.

In relazione all'impugnazione dell'art. 38 è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Successivamente alla presentazione del ricorso la disposizione impugnata è stata abrogata dall'art. 15, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2023, con decorrenza dal giorno dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, e la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per una piena soddisfazione delle ragioni fatte valere dal Governo.

2. L'ESAME NEL MERITO: IL CONTRASTO DELLA DISCIPLINA REGIONALE CON I PRINCIPI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Dopo aver dato conto del travagliato susseguirsi, negli ultimi quindici anni, dei più importanti interventi normativi nella materia delle concessioni demaniali marittime e della relativa durata, a livello sia nazionale sia regionale, la Corte si è concentrata sull'esame dell'art. 36.

In primo luogo, è stato differito il termine per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni. La disposizione impugnata interviene sul testo dell'art. 1 della legge

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 17 (Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime), con il quale, «[a]tteso il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», era stato originariamente fissato, per la presentazione delle domande di proroga, il termine del 30 luglio 2021, poi protratto al 31 agosto 2021 dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie).

In secondo luogo, è stato prorogato il termine per la conferma, in forma telematica, dell'interesse all'utilizzazione del demanio marittimo. È stato precisato che, in base all'art. 3 della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni in materia di demanio marittimo. Norme in materia di sostegno della mobilità), è stato istituito un portale telematico per la gestione delle istanze, presentate al Dipartimento regionale dell'ambiente, aventi ad oggetto l'utilizzo del demanio marittimo, del mare territoriale e delle pertinenze demaniali marittime (art. 3, comma 1), con l'esplicita previsione che tutte le istanze di autorizzazione, già presentate all'amministrazione regionale entro la fine del 2020, debbano essere confermate dal richiedente attraverso il medesimo portale (art. 3, comma 2). All'uopo, l'originario termine per la conferma dell'interesse, fissato al 30 giugno 2021, era poi stato differito – dopo esser giunto a scadenza – fino al 28 febbraio 2023 per effetto dell'art. 4, comma 4, della legge della Regione Siciliana 13 dicembre 2022, n. 18 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024).

Entrambi i termini sono stati differiti al 30 aprile 2023, dunque le censure riguardano la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alle previsioni self-executing dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. La proroga dei due termini, infatti, comporterebbe l'effetto di "corroborare", per le aree demaniali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, il rinnovo, senza gara, delle concessioni marittime «fino alla data del 31 dicembre 2033», secondo quanto già stabilito dall'art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2019. Tale effetto contrasterebbe con il divieto di rinnovo automatico delle concessioni, da ultimo ribadito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, proprio in virtù della richiamata norma self-executing, nella sentenza 20 aprile 2023, in causa C-348/22, Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il legislatore siciliano, esorbitando dalle proprie competenze legislative come stabilite dagli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia, avrebbe, così, introdotto un ostacolo alla piena applicazione, nell'ordinamento interno, della normativa dell'Unione.

La questione promossa è stata ritenuta fondata.

È stato rilevato che, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, le norme dell'Unione europea munite di efficacia diretta «rendono concretamente operativo il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost. (come chiarito, in generale, dalla sentenza n. 348 del 2007)», aprendo così la strada alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme, anche regionali, che, rispetto alle prime, siano giudicate incompatibili con il diritto unionale (sentenza n. 102 del 2008; nello stesso senso, sentenza n. 86 del 2012).

Tale percorso è già stato seguito, in passato, dalla Corte. In particolare, la sentenza n. 180 del 2010, nel rilevare il prodursi di una disparità di trattamento tra operatori



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 settembre 2024

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)

economici per effetto delle proroghe automatiche ex lege delle concessioni del demanio marittimo, e la conseguente violazione dei principi di concorrenza, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 1 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 8 del 2009, che consentiva ai titolari delle concessioni in scadenza di presentare domanda, entro un certo termine, per ottenere la proroga del titolo fino ad un massimo di venti anni. La violazione dei principi del diritto UE è stata in quell'occasione rinvenuta nella sostanziale chiusura del mercato di riferimento, a danno degli operatori economici che, per non aver in precedenza gestito il demanio marittimo, si vedevano ex lege preclusa la possibilità, alla scadenza delle concessioni in essere, di prendere il posto dei precedenti gestori. Ne derivava «un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo», con violazione dei parametri interposti del principio di parità di trattamento discendente dagli artt. 49 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tema di libertà di stabilimento.

La Corte è giunta ad analoghe conclusioni anche nella sentenza n. 233 del 2020, con esplicito riferimento alle previsioni dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Sulla premessa che tale disposizione impone l'obbligo di procedere a una selezione tra i candidati potenziali, «che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento», è stato ribadito che «il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo (da ultimo, sentenza n. 1 del 2019) [...] viola l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, dal momento che altri operatori non avrebbero la possibilità, alla scadenza della concessione, di concorrere per la gestione se non nel caso in cui il vecchio gestore non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti».

Le argomentazioni sopra esposte sono state ribadite anche nel caso in esame, pur se, a differenza dei precedenti citati, il differimento del termine disposto dalla norma impugnata non si riferisce alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali, ma esclusivamente alla presentazione, da parte del titolare in scadenza, dell'istanza di proroga del titolo.

È stato, tuttavia, rilevato che la rinnovazione anche solo di quest'ultima possibilità finisce con l'incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento, e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

3. Corte costituzionale, ordinanza 2 luglio 2024, n. 118

| | |
|---------------------------|---|
| MATERIA | Lavoro pubblico, Corte dei conti |
| OGGETTO | Art. 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 agosto 2022, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Provincia autonoma di Bolzano |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | dichiara estinto il processo. |

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 26 e 27 settembre 2024 |
| | | Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024) |

4. Corte costituzionale, sentenza 4 luglio 2024, n. 120

| | |
|---------------------------|---|
| MATERIA | Bilancio e contabilità pubblica |
| OGGETTO | Art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), e dell'art. 5 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 30 (Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023) |
| RIMETTENTE | Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana |
| RESISTENTE | Regione Siciliana |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via incidentale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), applicato razione temporis; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 30 (Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023). |

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza ha avuto ad oggetto l'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8 del 2021, applicato razione temporis e l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2021.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

2. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMA DI ATTUAZIONE (E DELLA LEGGE REGIONALE) CHE SI PONE IN CONTRASTO CON LE REGOLE DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE E DI TUTELA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

La Corte esamina, in primo luogo, la norma di attuazione dello Statuto speciale di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, nella versione applicabile *ratione temporis*, la quale prevede che «1. In sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, saranno ripianate in dieci esercizi. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può avere effetto sulla gestione dei pagamenti. Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualità, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto. 2. Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, il termine di dieci anni di cui al comma 1 è ridotto a tre anni secondo quanto previsto, rispetto alle tempistiche di rientro indicate al comma 1 con riferimento allo stato di emergenza dell'epidemia da COVID-19, qualora, entro il 31 gennaio 2021, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente, con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2021. La Regione si impegna, altresì, a concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalità di cui al presente comma».

Non assume rilievo che il decreto legislativo n. 226 del 2023 abbia abrogato la disposizione censurata, in quanto la stessa era vigente e ha dispiegato i suoi effetti nell'esercizio finanziario 2021.

La questione esaminata dalla Corte costituzionale è analoga a quella decisa con la sentenza n. 9 del 2024 relativamente all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, nella versione previgente, là dove prevedeva di ripianare il disavanzo della Regione Siciliana in un arco temporale massimo di dieci esercizi, in quanto permetteva di ampliare la capacità di spesa della Regione, «provocando un ulteriore squilibrio dei conti pregiudizievole per la finanza pubblica allargata con conseguente necessità di ulteriori manovre finanziarie restrittive che possono gravare più pesantemente sulle fasce deboli della popolazione». Tale norma si poneva, pertanto, in contrasto con l'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, «regola generale prevista dal legislatore statale per il recupero del disavanzo a tutela dell'equilibrio del bilancio del singolo ente e del complessivo equilibrio della finanza pubblica, non derogabile in sede di Commissione paritetica per la realizzazione del contingente interesse regionale».

Nel caso in esame, la Corte rammenta, prima di tutto la competenza riservata e separata delle norme di attuazione, rispetto alle leggi ordinarie, e che le stesse possono introdurre una disciplina innovativa con il limite del rispetto dei principi costituzionali e della corrispondenza alle norme e alle finalità di attuazione dello Statuto.

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 26 e 27 settembre 2024 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024) |
|---|---|---|

L'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, vigente *ratione temporis*, opera su materie quali quelle della contabilità e della disciplina di bilancio, non rientranti tra le potestà legislative regionali. Inoltre, la norma di attuazione censurata consente non solo un ripiano del disavanzo in 10 anni (in deroga all'art. 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011), ma anche di sospendere per il 2021 il recupero delle quote di disavanzo al 2018. Tale disposizione comporta che la Regione Siciliana può beneficiare, per il 2021, di un indebito ampliamento della capacità di spesa pari alle quote di disavanzo del 2018 non recuperate.

La Corte evidenzia che la sospensione per un anno del pagamento delle quote di disavanzo pregresso aggrava la situazione finanziaria della Regione.

La norma è pertanto dichiarata illegittima, per contrasto con gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., nonché sugli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale.

Conseguentemente risultano fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2021, il quale stabilisce in euro 7.418.715.638,23 l'ammontare del saldo finanziario negativo al 31 dicembre 2019 e prevede la modifica del piano di rientro di cui all'art. 4, comma 2, della legge reg. Siciliana 28 dicembre 2019, n. 30, e successive modificazioni, al fine di provvedere al relativo ripiano a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, recependo le innovazioni introdotte dalla normativa di attuazione statutaria di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019.

Anche la disposizione della legge regionale siciliana comporta un illegittimo ampliamento della capacità di spesa della Regione Siciliana, che invece di recuperare il disavanzo precedente, può così effettuare nuove spese prive di idonea copertura. La disposizione comporta anche effetti negativi sull'equilibrio della finanza pubblica allargata, a livello nazionale e sovranazionale.

(sintesi di Carlo Sanna)

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 26 e 27 settembre 2024 |
| | | Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024) |

5. Corte costituzionale, sentenza 4 luglio 2024, n. 123

| | |
|---------------------------|---|
| MATERIA | Enti locali, province |
| OGGETTO | Art. 120, comma 1, lettere a), c), numero 2), d), numero 2), e f), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Regione autonoma della Sardegna |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, lettere a), c), numero 2), d), numero 2), e f), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), promosse, in riferimento all’art. 43, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e all’art. 133, secondo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. |

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte, riservando a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse, ha esaminato l’art. 120, comma 1, lettere a), c), numero 2), d), numero 2), e f), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie).

2. L’ESAME NEL MERITO: L’INAMMISSIBILITÀ DELLE CENSURE SOLLEVATE DAL GOVERNO

L’analisi della Corte si concentra sull’art. 120, della legge regionale n. 9 del 2023, che modifica la legge regionale n. 7 del 2021. La legge regionale n. 7 del 2021 definisce l’assetto territoriale della Regione.

In particolare, sono stati censurati: a) l’art. 120, comma 1, lettera a), in base al quale «le parole “Provincia del Nord-Est Sardegna”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna”»; b) l’art. 120, comma 1, lettera c), numero 2), che modifica l’art. 2, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 7 del 2021, stabilendo che «dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d bis) è confermata la circoscrizione territoriale della Provincia di Oristano.”»; c) l’art. 120, comma 1, lettera d), numero 2), che modifica l’art. 5 della legge reg. Sardegna n. 7 del 2021, stabilendo



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 settembre 2024

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)

che «dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d bis) la Provincia di Oristano, avente Capoluogo di provincia Oristano, si compone dei seguenti Comuni: [...]”»; d) l’art. 120, comma 1, lettera f), che sostituisce l’art. 23 della legge reg. Sardegna n. 7 del 2021, che regola la «Successione e fase transitoria» e, fra l’altro, stabilisce che «[l]a Giunta regionale provvede agli adempimenti inerenti all’istituzione della Città metropolitana di Sassari e delle Provinc[e] della Gallura Nord-Est Sardegna, dell’Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano, alla conferma della circoscrizione territoriale di Oristano, e alle modifiche delle circoscrizioni territoriali della Città metropolitana di Cagliari e della Provincia di Nuoro [...]» (comma 1).

Tali disposizioni sono state contestate «in quanto non è stata sentita la popolazione interessata alle variazioni apportate agli assetti territoriali dalle disposizioni in esame», con conseguente violazione: a) dell’art. 43, secondo comma, dello statuto speciale, in base al quale «[c]on legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle provinc[e], in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle provinc[e] interessate espressa con referendum»; b) dell’art. 133, secondo comma, Cost., in relazione all’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, in base al quale, «[a] norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale».

La Regione ha eccepito l’inammissibilità del motivo di ricorso per difetto di interesse, cioè «per inidoneità dell’intervento invocato a garantire la realizzazione del risultato avuto di mira dal ricorrente», ossia la partecipazione della popolazione interessata – attraverso il referendum – alla decisione relativa ai mutamenti territoriali. Infatti, l’art. 120 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 non determinerebbe alcuna modifica dell’assetto territoriale già definito dalla legge reg. Sardegna n. 7 del 2021, assetto che, dunque, resterebbe fermo, nonostante il mancato coinvolgimento delle popolazioni nella sua definizione.

L’eccezione è stata ritenuta fondata.

È stato ricordato che, con la sentenza n. 68 del 2022, la Corte aveva già dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto contro la legge reg. Sardegna n. 7 del 2021, rilevando che non erano state comprese nell’impugnazione le disposizioni che avevano definito le variazioni territoriali.

Nel caso in esame, è stato contestato che l’impugnato art. 120 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 avrebbe apportato variazioni all’assetto territoriale delle province e avrebbe «proceduto ad una novazione normativa che risulta idonea a rendere nuovamente attuale la lesione» dell’art. 43 dello statuto reg. Sardegna e «tempestivo l’interesse» ad una pronuncia della Corte.

In proposito, è stato evidenziato che tale prospettazione non corrisponde al contenuto del suddetto art. 120. Le prime tre disposizioni impugnate hanno una portata formale, nel senso che la prima (comma 1, lettera a) si limita a modificare la denominazione della Provincia Nord-Est Sardegna (aggiungendo «Gallura»), la seconda (comma 1, lettera c, numero 2) si limita a dare atto che la legge reg. Sardegna n. 7 del 2021 non aveva modificato la circoscrizione della Provincia di Oristano e la terza (comma 1, lettera d, numero 2) indica i comuni compresi nella Provincia di Oristano, ricalcando l’elenco

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

contenuto nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2021, n. 16/24 (deliberazione che ha approvato lo schema di riforma dell'assetto territoriale, sulla base dell'art. 2, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 7 del 2021). La quarta disposizione impugnata (comma 1, lettera f) ha, invece, un contenuto sostanziale, in quanto sostituisce l'art. 23 della legge reg. Sardegna n. 7 del 2021, che disciplina la fase transitoria, cioè il passaggio dall'assetto precedente a quello risultante dalla stessa legge. Il nuovo art. 23, però, non apporta alcuna variazione alle circoscrizioni delle province: esso lascia inalterato l'assetto territoriale configurato dalla legge reg. Sardegna n. 7 del 2021, contenendo una disciplina attuativa di quella che ha realmente introdotto i mutamenti territoriali delle province sarde.

Ad avviso della Corte, l'art. 120 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, dunque, non ha sostituito le norme che nel 2021 hanno creato nuove province e modificato alcune già esistenti, ma ha sostituito unicamente l'art. 23 della legge reg. Sardegna n. 7 del 2021, recante la disciplina della fase transitoria.

Inoltre, la Regione ha eccepito l'inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione, sotto diversi profili.

L'eccezione è stata ritenuta fondata.

Secondo la Corte, il ricorso non contiene l'indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri costituzionali dei quali si lamenta la violazione e nemmeno una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. Non viene spiegato perché la disciplina della fase transitoria produrrebbe variazioni all'assetto territoriale delle province.

È risultata carente anche la motivazione della questione relativa all'art. 133, secondo comma, Cost. e all'art. 15, comma 1, t.u.e.l., dato che tali parametri non riguardano le province, ma l'istituzione di nuovi comuni e la modifica delle circoscrizioni comunali.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 26 e 27 settembre 2024 |
| | | Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024) |

6. Corte costituzionale, sentenza 5 luglio 2024, n. 124

| | |
|---------------------------|--|
| MATERIA | Ambiente, Corpo forestale |
| OGGETTO | Artt. 80, comma 1, lettera b), 86, comma 1, e 87, comma 1, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Regione autonoma della Sardegna |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | <p>riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie);</p> <p>2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui dispone: «[s]volge inoltre, nell'ambito del territorio della Regione, le funzioni e i compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato.»;</p> <p>3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione, nonché all'art. 3, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui dispone che «[i]l Corpo forestale e di vigilanza ambientale svolge, nell'ambito del territorio regionale, attività di polizia giudiziaria», promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a), h), l), ed s), Cost., nonché all'art. 3, primo comma, dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p> |

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto gli artt. 80, comma 1, lettera b), 86, comma 1, e 87, comma 1, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie).

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

2. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DELL'ANTICIPAZIONE DELLA CACCIA ALLA TORTORA SELVATICA DIRETTAMENTE PER LEGGE E OLTRE L'ARCO MASSIMO TEMPORALE PREVISTO DAL LEGISLATORE STATALE

La Corte esamina, in primo luogo, l'art. 80, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, che sostituisce il comma 1 dell'art. 49 della legge della Regione Sardegna 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Sardegna 7 febbraio 2002, n. 5, recante «Modifica dell'art. 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), concernente il periodo di caccia».

La disposizione impugnata anticipa al 1° settembre l'apertura della caccia alla tortora selvatica. La Corte esamina la norma in questione alla luce dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992, espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente». In particolare prevede:

a) il comma 1 individua le specie cacciabili e i relativi periodi di caccia, distinguendo in cinque gruppi di specie, tutti compresi tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio. La tortora selvatica fa parte del gruppo delle specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre.

b) il comma 1-bis vieta, tuttavia, per ogni singola specie l'esercizio venatorio «a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli».

c) al comma 2, si disciplina il calendario venatorio, con il quale le regioni entro e non oltre il 15 giugno pubblicano il calendario regionale e il regolamento e con il calendario venatorio «possono modificare, per determinate specie, i termini di caccia in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori, che devono essere contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo.

La Corte ricorda di essersi ripetutamente espressa in materia di calendario venatorio. La competenza legislativa in materia di caccia è riportabile alla competenza legislativa residuale delle Regioni (anche per le autonomie speciali), con il limite della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente.

Nel caso di specie la Corte evidenzia un palese contrasto con il citato art. 18, della legge n. 157 del 1992 e, in particolare:

a) l'anticipazione è posta con legge e non in sede amministrativa col calendario venatorio;

b) non risulta rispettato l'arco temporale massimo di caccia.

Per tali motivazioni, è dichiarata illegittima la disposizione in esame.

3. L'ESAME NEL MERITO: LA LEGGE REGIONALE NON ATTRIBUISCE AL CORPO FORESTALE REGIONALE COMPITI IN MATERIA DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Di seguito la Corte costituzionale esamina le disposizioni previste all'art. 86, comma 1, e dall'art. 87, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, relative al Corpo forestale regionale. Tali norme prevedono all'art. 86, comma 1, che appositi nuclei istituiti all'interno del Corpo forestale svolgano anche funzioni di «investigazione



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 settembre 2024

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)

giudiziaria» sul fenomeno degli incendi boschivi e nelle campagne, e all'art. 87, comma 1, che il Corpo forestale svolge, tra le altre, attività di «polizia giudiziaria».

La Corte rammenta che nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano i rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali espletano, negli ambiti territoriali di competenza, le funzioni già svolte sul restante territorio nazionale dal Corpo forestale dello Stato.

In Sardegna, il Corpo forestale regionale è disciplinato dalla legge regionale n. 26 del 1985, interessata dagli artt. 86, comma 1, e 87, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2023. Dall'esame della normativa Sarda, la Corte riscontra la sostanziale coincidenza con le funzioni già svolte a livello nazionale dal Corpo forestale dello Stato, relativamente alla vigilanza, alla prevenzione, alla repressione della commissione di reati nei settori specifici presidiati da tali Corpi e il personale del predetto Corpo regionale assume la qualifica di agente di pubblica sicurezza secondo l'ordinamento statale.

La Corte rileva, anche, che il giudice di legittimità si è espresso per il riconoscimento al relativo personale della qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, proprio in considerazione della rilevata omogeneità tra le attività dei corpi regionali e provinciali delle autonomie speciali e quelle del Corpo forestale dello Stato (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 dicembre 2011-26 gennaio del 2012, n. 3220 e sezione prima penale, sentenza 19 giugno-7 agosto 2000, n. 4491) e che l'intervenuta soppressione del Corpo forestale dello Stato ad opera del d.lgs. n. 177 del 2016 non modifica la valenza di tale ricostruzione.

La Corte evidenzia che l'art. 87 della legge regionale in esame, prevede che l'attività di polizia giudiziaria si svolga «ai sensi della vigente normativa nazionale» e, dunque, nel rispetto delle competenze legislative dello Stato. Il legislatore regionale non utilizza, inoltre, il termine "attribuire" ma quello di "svolgere".

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale in esame, escludendo che i frammenti delle disposizioni censurate degli artt. 86 e 87 della legge regionale impugnata, abbiano attribuito al personale del Corpo forestale regionale delle funzioni di polizia giudiziaria, in violazione della competenza legislativa statale dedotta dal ricorrente. Piuttosto, hanno una funzione ricognitiva dei compiti esercitabili dal medesimo Corpo forestale regionale, in base all'assetto ordinamentale vigente. In particolare la previsione dell'art. 86, in tema di investigazione sulle cause di incendio, opera in funzione dichiaratamente organizzativa. E si consideri anche che le attività di vigilanza, di prevenzione e di repressione in materia di incendi boschivi assumono rilievo assolutamente primario nell'ambito delle funzioni attribuite al Corpo forestale, come attestato non solo dalla normativa regionale, ma, altresì, dalle disposizioni statali in materia di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi che coinvolgono le regioni a statuto speciale.

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 26 e 27 settembre 2024 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024) |
|---|---|---|

4. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DELLA DISPOSIZIONE REGIONALE CHE ATTRIBUISCE AL CORPO FORESTALE REGIONALE IL COMPLESSO DELLE FUNZIONI DEL DISCIOLTO CORPO FORESTALE DELLO STATO

La Corte dichiara, infine, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, terzo periodo, della stessa legge regionale, nella parte in cui dispone che il Corpo forestale «[s]volge inoltre, nell'ambito del territorio della Regione le funzioni e i compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato».

Non si rinvengono nei lavori preparatori elementi che giustifichino tale intervento, dopo che sono decorsi ben 7 anni dalla soppressione del Corpo forestale dello Stato (avvenuto con il decreto legislativo n. 177 del 2016). Il legislatore regionale non fa alcun riferimento alla predetta soppressione e non considera che tra i compiti già attribuiti al Corpo forestale dello Stato ve ne sono alcuni espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di tutela dell'ambiente e di attuazione di impegni internazionali, ora attribuiti all'Arma dei carabinieri, di cui in particolare il compito previsto dalla lettera m) del predetto art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 177 del 2016, concernente il «contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11».

A seguito del d.lgs. n. 177 del 2016, l'Arma dei carabinieri ha istituito il Comando per la tutela della biodiversità e dei parchi che coordina i neoistituiti raggruppamenti Biodiversità, Parchi e CITES, che opera in collegamento sul territorio (allo stato) a numerosi nuclei operativi e distaccamenti.

Inoltre, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, istituito dall'Arma dei carabinieri per esercitare i compiti del soppresso CFS, ha ampliato la propria presenza nelle stesse regioni a statuto speciale con l'istituzione di Centri anticrimine in materia ambientale, di cui uno con sede a Cagliari, che operano assieme ai rispettivi Corpi forestali regionali.

La disposizione regionale è pertanto illegittima, in quanto comporterebbe una attribuzione diretta di tali competenze al Corpo forestale, in palese contrasto con quanto disposto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 177 del 2016, che ha previsto il subentro dell'Arma dei carabinieri.

(sintesi di Carlo Sanna)

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 26 e 27 settembre 2024 |
| | | Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024) |

7. Corte costituzionale, sentenza 15 luglio 2024, n. 125

| | |
|---------------------------|--|
| MATERIA | Edilizia e urbanistica |
| OGGETTO | Art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) |
| RIMETTENTE | Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige |
| RESISTENTE | Provincia autonoma di Trento |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via incidentale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). |

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato l'art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). Le censure sono state sollevate in via incidentale dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento.

2. L'ESAME NEL MERITO: LA NORMA PROVINCIALE È ILLEGITTIMA IN QUANTO PONE UNA DEROGA IN VIA GENERALIZZATA AL REQUISITO DELLA COSIDDETTA "DOPPIA CONFORMITÀ"

La Corte ha esaminato, in riferimento all'art. 3 Cost. e agli artt. 4 e 8 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 135, comma 7, dove prevede che la concessione in sanatoria possa essere rilasciata «quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente».

Nel merito, le questioni sono state ritenute fondate per violazione degli artt. 4 e 8 dello statuto. Sono state, invece, dichiarate assorbite le questioni relative all'art. 3 Cost.

È stato evidenziato che la Corte ha da tempo ritenuto necessario, ai fini della "regolarizzazione" delle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, «l'assoluto rispetto delle relative prescrizioni "durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza" (sentenze n. 24 del 2022, n. 77 del 2021, n. 68 del 2018 e n. 232 del 2017), con la conseguenza che risultano sanabili i soli abusi formali (opere realizzate in difetto di, o in difformità dal, titolo edilizio), che non arrecano danno urbanistico-edilizio» (sentenza n. 93 del 2023).

In questa prospettiva, è stato chiarito che il principio della cosiddetta "doppia conformità", «nel delimitare presupposti e limiti della sanatoria, riveste importanza cruciale nella disciplina edilizia e, in quanto riconducibile alle norme fondamentali di riforma economico-sociale», vincola anche la potestà legislativa di regioni ad

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

autonomia speciale a cui sia riconosciuta, a livello statutario, una competenza primaria in materia urbanistica (sentenza n. 24 del 2022; sentenza n. 232 del 2017).

È stato evidenziato che la Provincia autonoma di Trento è titolare di una competenza legislativa primaria in materia di «urbanistica e piani regolatori» (art. 8, numero 5, statuto reg. Trentino-Alto Adige), la quale deve essere esercitata – ai sensi dell’art. 4 del medesimo statuto – in armonia con «i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica» e nel rispetto «delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (sentenza n. 231 del 1993).

Ad avviso della Corte, l’art. 135 della legge prov. Trento n. 1 del 2008 ha introdotto – oltre a una disposizione sull’accertamento di conformità coerente con l’art. 36 t.u. edilizia (art. 135, comma 1) – anche una disciplina che, diversamente da quanto previsto a livello statale, consente di rilasciare concessioni edilizie in sanatoria per opere conformi «al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate» (art. 135, comma 7). In sostanza, nel territorio provinciale è stata ammessa, in via generalizzata, la possibilità di regolarizzare, sul piano amministrativo, opere che, al momento della loro realizzazione, si ponevano in contrasto con gli strumenti urbanistici a quel tempo vigenti, dietro pagamento di una sanzione pecuniaria maggiorata del 20 per cento.

Orbene, è stato rilevato che una simile disciplina, venendo a derogare al requisito della cosiddetta “doppia conformità”, si pone in evidente contrasto con una norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, quale è quella contenuta nell’art. 36 t.u. edilizia, che, al comma 1, consente il rilascio della concessione in sanatoria «se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda». Tale disposizione mira ad assicurare sull’intero territorio nazionale l’uniformità dei requisiti e delle condizioni in base alle quali possono essere ricondotti a legittimità gli abusi edilizi: ciò, a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia e, quindi, indipendentemente dalla concreta estensione del fenomeno dell’abusivismo nei singoli contesti territoriali.

Inoltre, è stato ribadito che spetta allo Stato – sia in sede di definizione dei principi fondamentali della materia «governo del territorio», sia in sede di adozione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale – il compito di stabilire, a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia su tutto il territorio nazionale, i casi in cui il requisito della cosiddetta “doppia conformità” debba trovare necessaria applicazione ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, nonché i casi in cui possano ammettersi limitazioni alla sua concreta operatività. A tale disciplina statale dovranno conformarsi tanto le regioni a statuto ordinario, quanto le regioni a statuto speciale nell’esercizio delle rispettive competenze legislative: il che non è avvenuto in relazione alla disposizione provinciale censurata.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 26 e 27 settembre 2024 |
| | | Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024) |

8. Corte costituzionale, sentenza 15 luglio 2024, n. 126

| | |
|---------------------------|---|
| MATERIA | Bilancio e contabilità pubblica |
| OGGETTO | Art. 9 della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2022, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Provincia autonoma di Trento |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | <p>1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2022, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024), promosse, in riferimento agli artt. 81, 97, 100, 117, secondo comma, lettera l), 119 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge prov. Trento n. 10 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117 Cost. e agli artt. 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione all'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge prov. Trento n. 10 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 100 e 117, secondo comma, lettere e), f) ed l), Cost., e all'art. 105 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in relazione all'art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p> |

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 26 e 27 settembre 2024 |
| | | Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024) |

9. Corte costituzionale, sentenza 22 luglio 2024, n. 141

| | |
|---------------------------|---|
| MATERIA | Spesa sanitaria, bilancio e contabilità pubblica |
| OGGETTO | Artt. 35, comma 2, e 56 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), e art. 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna 29 dicembre 2023, n. 21 (Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023). |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Regione autonoma della Sardegna |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso n. 35 del registro ricorsi 2023; riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), promosse, in riferimento agli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna 29 dicembre 2023, n. 21, (Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023), promosse, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97, primo comma, Cost., e agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. nella materia «coordinamento della finanza pubblica», in relazione all'art. 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 21 del 2023 promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. nella materia «coordinamento della finanza pubblica», in relazione all'art. 15, |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>5) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p> |
|--|---|

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto:

- gli artt. 35, comma 2, e 56 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie);
- l'art. 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna 29 dicembre 2023, n. 21 (Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2023, alla legge regionale n. 9 del 2023 e alla legge regionale n. 1 del 2023).

2. L'ESAME NEL MERITO: LE PROPOSTE DI CENSURA DEL RICORRENTE

L'art. 35, comma 2, sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto, ponendosi in contrasto con la norma interposta di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, violerebbe l'art. 117, commi secondo, che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «ordinamento civile» (comma secondo, lettera l), e terzo, Cost.) per violazione dei principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica», anche con riguardo ai principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, di cui agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.

L'art. 56 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 che interviene sul testo dell'art. 5, comma 12, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2023 contrasterebbe con l'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, indicato come norma interposta, e da tale contrasto discenderebbe la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica», anche con riguardo ai principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, di cui agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.

Sostiene il ricorrente che i vincoli previsti dalla norma interposta, relativamente alle risorse destinate a coprire la spesa sanitaria, costituirebbero un limite invalicabile non solo per l'amministrazione pubblica ma anche per gli operatori privati, il cui superamento giustificerebbe l'adozione delle necessarie misure di riequilibrio finanziario (è citata la sentenza di questa Corte n. 203 del 2016).

L'art. 35, comma 2, soppresso dall'art. 5, comma 32, lettera b), punto 2) della L.R. 19 dicembre 2023, n. 17 prevedeva "Nel rispetto del tetto di spesa fissato per il personale degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e ferma restando la compatibilità finanziaria, ciascun ente del SSR può destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all'incremento delle risorse destinate

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

annualmente al trattamento accessorio del personale anche oltre il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), sulla base degli indirizzi regionali. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 1 hanno carattere temporaneo e si applicano fino al termine dello stato emergenziale che si considera concluso con la saturazione dei piani triennali di fabbisogno di personale”.

L’art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 21 del 2023 prevede che: «1. L’articolo 56 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), come modificato dall’articolo 5, comma 32, lettera f) della legge regionale n. 17 del 2023, è così sostituito: “Art. 56 (Disposizioni in materia di tetti di spesa per prestazioni sanitarie erogate da privati accreditati) 1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, fermo restando l’equilibrio economico finanziario generale del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale è autorizzata a incrementare la spesa per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 40 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2011. Non rientrano nei limiti gli incrementi di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità rispetto spesa consuntivata nel 2015 e gli incrementi per l’acquisto di prestazioni di emodialisi e radioterapia rispetto alla spesa consuntivata nel 2011”».

In sostanza, l’art. 5 cit. prevede che le risorse non utilizzate di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020 per l’assistenza ospedaliera possano essere redistribuite tra gli erogatori privati accreditati che abbiano prodotto un’attività ospedaliera eccedente il budget assegnato nell’anno 2021 e incrementa il tetto di spesa dell’assistenza ospedaliera nell’anno 2023 anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali che prevedono la riduzione dell’acquisto di volumi di prestazioni sanitarie da privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera finalizzate alla contrazione della spesa pubblica.

3. L’ESAME NEL MERITO: ESTINZIONE DEL PROCESSO RELATIVAMENTE ALLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 35, COMMA 2, DELLA LEGGE REG. SARDEGNA N. 9 DEL 2023, AI SENSI DELL’ART. 25 DELLE NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Con riguardo alla questione di legittimità costituzionale promossa nei confronti dell’art. 35, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, in seguito all’intervento operato dall’art. 5, comma 32, lettera b), numero 2), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che ne ha disposto l’abrogazione a decorrere dal 20 dicembre 2023 (come stabilito dall’art. 27, comma 1, della medesima legge), il Consiglio dei ministri, nella riunione del 21 febbraio del 2024, ha deliberato la rinuncia all’impugnativa limitatamente alla disposizione in esame.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

4. L'ESAME NEL MERITO: PROFILI DI INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI ARGOMENTAZIONE PER ALCUNE CENSURE

La Corte ha considerato inammissibili le proposte di censura nei confronti dell'art. 56 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 e nei confronti dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 21 del 2023. Con riguardo all'art. 56 cit., e alla lamentata violazione dei principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, di cui agli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., secondo la Corte, il ricorrente non ha assolto all'onere di produrre argomentazione a sostegno dell'asserita lesione (sentenze n. 89 del 2024 e n. 112 del 2023).

Parimenti inammissibili sono state valutate dalla corte le questioni promosse nei confronti dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 21 del 2023 in riferimento agli artt. 3, 81 e 97, primo comma, Cost., e 3 e 4 statuto speciale, essendo tali parametri evocati dal ricorrente senza una benché minima argomentazione.

5. L'ESAME NEL MERITO: INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PROMOSSE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 117, TERZO COMMA, COST. NELLA MATERIA «COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA». L'AUTONOMO FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA DA PARTE DELLA REGIONE COME LIMITE ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA

La Corte ha affermato che i tetti di spesa costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Coerentemente, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto di dover verificare se i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica costituiscano un vincolo per la legislazione regionale sarda nella allocazione della spesa sanitaria.

Infatti, la Corte rileva che la Regione autonoma Sardegna rientra nel novero degli enti ad autonomia speciale che provvedono integralmente al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

Difatti, ai sensi dell'art. 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006, «[d]all'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato».

Il finanziamento integrale degli oneri del servizio sanitario regionale a carico del bilancio della Regione autonoma Sardegna comporta, per orientamento costante della Corte, che lo Stato non possa intervenire con norme che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta dalla Regione autonoma.

In siffatta ipotesi «lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario (sentenza n. 341 del 2009; successivamente ribadita dalle sentenze n. 174 del 2020, n. 241 del 2018, n. 231 del 2017, n. 75 del 2016, n. 125 del 2015, n. 115 del 2012 e n. 133 del 2010)» (sentenza n. 11 del 2021).

Dunque, i vincoli recati dall'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito (che nella fattispecie indicato dal ricorrente quale norma interposta nella censura relativa all'art. 117 Cost.) non si riferiscono alla Regione autonoma Sardegna che

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 26 e 27 settembre 2024 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024) |
|---|---|---|

provvede autonomamente e integralmente al finanziamento del proprio sistema sanitario.

Occorre tener conto, altresì, che la Regione autonoma Sardegna non è sottoposta a un piano di rientro dal disavanzo finanziario in materia sanitaria e che l'intervento regionale oggetto di impugnazione è finalizzato a garantire i livelli essenziali di assistenza e a ridurre i tempi di attesa. Inoltre, come previsto dall'impugnato art. 5, «la Giunta regionale è autorizzata a incrementare la spesa per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 40 per cento rispetto alla spesa consuntivata nel 2011». Entro il predetto limite, l'entità delle risorse occorrenti agli indicati fini viene stabilita dalla Regione autonoma in relazione alla consistenza del proprio bilancio sul quale grava la spesa sanitaria regionale «fermo restando l'equilibrio economico finanziario generale del Servizio sanitario regionale». Pertanto, le questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti dell'art. 56 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 e dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 21 del 2023, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella materia «coordinamento della finanza pubblica», in relazione all'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, non sono fondate.

(sintesi di Andrea Cucciari)

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

10. Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2024, n. 142

| | |
|---------------------------|--|
| MATERIA | Edilizia e urbanistica |
| OGGETTO | Artt. 123, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127; 128, comma 1, lettere a) e b); 131 e 133 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Regione autonoma della Sardegna |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | <p>riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 123, comma 11, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), limitatamente all'inciso «degli indici volumetrici e»;</p> <p>2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 128, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente all'inciso «condono o»;</p> <p>3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui aggiunge la lettera f-bis) all'art. 15, comma 1, della legge della Regione Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative) limitatamente all'inciso «pergole bioclimatiche, intese come»;</p> <p>4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 123, commi 1, 2, 3 e 4, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, e all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127, comma 1; 128, comma 1, lettere a) e b); 131, comma 1, lettera a), e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6, 7 e 11; 124, commi 1, 2, 3, e 4; 125, comma 7; 126, comma 1; 127, comma 1; 128, comma 1, lettere a) e b); 131,</p> |



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 settembre 2024

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)

comma 1, lettera a), e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento all'art. 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 125, comma 7; 127, comma 1, e 128, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 123, commi 5, 6 e 7; 124, commi 1, 2, 3 e 4; 126, comma 1, e 133 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato le questioni sollevate relativamente a diverse disposizioni della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie): più precisamente, all'art. 123, commi da 1 a 7 e 11 (relativo agli interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti), all'art. 124, commi da 1 a 4 (relativo agli interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra), all'art. 125, comma 7 (relativo agli interventi per il riuso degli spazi di grande altezza), all'art. 126, comma 1 (relativo ad opere nelle strutture turistiche recettive), all'art. 127 (recante «Disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi»), all'art. 128, comma 1, lettere a) e b) (che delimita l'ambito di applicazione di tutte le suddette opere edilizie), e all'art. 133 (che detta la disciplina per la «[v]alorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì»). È stata riservata a separate pronunce la decisione di altre questioni di legittimità costituzionale promosse.

Dopo aver esaminato diverse eccezioni di inammissibilità e improcedibilità, la Corte ha argomentato sulle questioni promosse, come declinate con riguardo alle singole disposizioni impugnate, non secondo la loro successione numerica, bensì sulla base delle pertinenti argomentazioni logiche.

Inoltre, si precisa che è stata rilevata d'ufficio l'inammissibilità della doglianza di violazione del principio di copianificazione proposta a chiusura del primo dei motivi di ricorso, in relazione al principio di leale collaborazione ex art. 120 Cost.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

2. L'ESAME NEL MERITO: LA LEGITTIMITÀ DELLA DISCIPLINA SUL RIUTILIZZO DI SPAZI E VOLUMI

La Corte ha iniziato le proprie argomentazioni con riguardo all'art. 124, commi da 1 a 4, rubricato «Interventi di recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra».

Le questioni promosse non sono state ritenute fondate.

Le disposizioni recano le definizioni di seminterrati, piani pilotis e piano terra (comma 1), le finalità per le quali è ammesso il riuso negli immobili destinati ad uso abitativo (comma 2), le condizioni alle quali è subordinato, da un lato, il riuso dei piani pilotis (comma 3) e, dall'altro, il recupero dei seminterrati (comma 4).

È stato rilevato che, nel sostenere il superamento delle potenzialità edificatorie con riguardo alla specifica disciplina, le contestazioni si limitano effettivamente a riportare la definizione legislativa del comma 1 senza dedurre quale sia la norma derogatoria.

Escluso che la disciplina sul riutilizzo di spazi e volumi dia luogo di per sé alla deroga agli indici volumetrici, la Corte non ha rinvenuto nelle disposizioni censurate alcuna norma che ne consenta espressamente la disapplicazione.

Ad avviso della Corte, tanto trova conferma a contrario nelle sopravvenute modifiche apportate al comma 2 dell'art. 124. Infatti, l'art. 4, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023 ha aggiunto alla norma che consente il riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra esistenti negli immobili destinati ad uso abitativo, l'inciso «anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali».

È stato evidenziato che solo con tale addizione, il legislatore regionale ha espressamente autorizzato la superabilità della densità edilizia. Tale norma innovativa è stata impugnata con autonomo ricorso (reg. ric. n. 6 del 2024), sicché non ricorrono i presupposti per l'estensione del presente giudizio alla nuova formulazione (tra le altre, sentenze n. 17 del 2023, n. 240 del 2022, n. 36 del 2021 e n. 286 del 2019).

In conclusione, secondo la Corte, sono risultate indimostrate nella disposizione impugnata le lamentate violazioni dei parametri, sia di natura urbanistico-edilizia, sia di natura paesaggistica che sono proposte solo come consequenziali alle prime.

3. L'ESAME NEL MERITO: L'INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI RELATIVE ALLA DISCIPLINA REGIONALE SUGLI INTERVENTI PER IL RIUSO DEGLI SPAZI DI GRANDE ALTEZZA

È stata contestata anche dell'illegittimità costituzionale dell'art. 125, rubricato «Interventi per il riuso degli spazi di grande altezza».

L'impugnativa statale si appunta sul solo comma 7, secondo cui «[i]n caso di realizzazione di spazi di grande altezza in edifici esistenti, mediante la demolizione parziale di solaio intermedio, è escluso il ricalcolo del volume urbanistico dell'edificio o della porzione di edificio, anche in caso di riutilizzo di spazi sottotetto che originariamente non realizzano cubatura, a condizione che non si realizzino mutamenti nella sagoma dell'edificio o nella porzione di edificio».

Preliminarmente, è stata eccepita l'inammissibilità delle relative questioni; l'eccezione è stata ritenuta fondata e le questioni sono state, pertanto, dichiarate inammissibili.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

Secondo la Corte non è stato spiegato, in alcun modo, come la ristrutturazione oggetto di disciplina, che per sua natura non determina volumi aggiuntivi e non aumenta la superficie calpestabile, comporti cubatura assentibile.

In proposito, è stato richiamato quanto già affermato dalla sentenza n. 24 del 2022, in relazione allo scrutinio dell'impugnazione della stessa norma contenuta nell'art. 33 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, come modificata dalla legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, e di cui l'art. 125, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, costituisce la riedizione: «[i]l ricorrente trascura di indicare il precetto violato [della normativa sugli standard urbanistici] dalla legge impugnata e di approfondire il complesso contenuto della previsione regionale che esclude, a precise condizioni, il ricalcolo del volume. Tale onere di specificazione è ancora più pregnante, alla luce del carattere articolato della legislazione statale richiamata e delle successive specificazioni, contenute nel d.m. n. 1444 del 1968 e nel decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U, che nel contesto sardo ha recepito la disciplina statale in tema di densità, altezze e distanze».

4. L'ESAME NEL MERITO: LA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI RIUSO E RECUPERO CON INCREMENTO VOLUMETRICO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI

Ancora, sono stati esaminati i commi da 1 a 7 e 11 dell'art. 123, rubricato «Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti», e, in particolare: i) le norme che, per estendere gli spazi e i volumi oggetto di possibile riuso, ampliano la nozione dei sottotetti sino a ricomprendere gli spazi coperti, anche se non delimitati lateralmente (comma 5, lettere b e c); ii) la norma che ammette il recupero di sottotetti con incrementi volumetrici anche in zona A (combinato disposto dei commi 6 e 7); iii) la norma che consente il riutilizzo dei sottotetti anche in ipotesi di superamento dei limiti volumetrici (comma 11).

In via preliminare, è stata eccepita la carenza, nella delibera di autorizzazione ad impugnare, di ogni riferimento ai primi quattro commi dell'art. 123. L'eccezione è stata ritenuta fondata e il merito delle censure è stato scrutinato, pertanto, in relazione agli ulteriori commi impugnati.

Le questioni rivolte verso il comma 5 dell'art. 123 non sono state ritenute fondate.

È stato evidenziato che la disposizione, al fine di individuare l'ambito oggettivo degli interventi di riuso, aggiunge alla nozione tradizionale di sottotetto – inteso come lo spazio ricompreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante (art. 123, commi 1, 4 e 5, lettera a, della legge regionale impugnata, in termini corrispondenti a quella riportata nel «Quadro delle definizioni uniformi» di cui all'Allegato A dello Schema di regolamento edilizio tipo, adottato a seguito di intesa in Conferenza unificata del 20 ottobre 2016) – «b) le terrazze coperte e aperte su uno, due, tre o quattro lati, non rilevanti ai fini volumetrici dalle vigenti disposizioni di legge regionali e regolamenti comunali; c) gli spazi e i volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla».

Ebbene, la Corte ha ritenuto che la definizione del sottotetto adottata dal legislatore regionale sia particolarmente ampia, in quanto giunge a ricomprendere la chiusura di spazi esistenti che in precedenza non costituivano volumi, come le terrazze aperte su quattro lati. Tuttavia, non vi sono elementi in base ai quali si possa ritenere che



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 settembre 2024

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)

l'ammissione della realizzazione di tale nuova volumetria disattenda, di per sé, i limiti di edificabilità stabiliti dagli standard o dagli strumenti urbanistici.

È stato rilevato che, anche in questo caso, allora, la potestà legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica va interpretata in conformità alle suddette norme fondamentali di grande riforma economico-sociale. Inoltre, in difetto di una esplicita deroga alla pianificazione, cade anche la censura formulata in via consequenziale di lesione degli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Sono state esaminate poi le questioni aventi ad oggetto il comma 11 del medesimo art. 123, promosse in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale, per contrasto con l'art. 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge n. 1150 del 1942, con l'art. 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 1983, nonché con gli artt. 2-bis e 14 t.u. edilizia; tali questioni sono state ritenute fondate.

È stato evidenziato che la disposizione di chiusura della disciplina sul riutilizzo dei sottotetti prevede, tra l'altro, che tanto gli interventi di «riuso» (senza incremento della sagoma esterna dell'immobile, disciplinati dai commi da 2 a 5) quanto quelli di «recupero» (con incremento della sagoma esterna dell'immobile disciplinati dai commi da 6 a 9) possano creare nuovo volume urbanistico anche «mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali». Di tale proposizione è oggetto di dubbio di illegittimità costituzionale la sola norma che consente il superamento delle soglie volumetriche e non anche quella relativa alle altezze.

Secondo la Corte, la previsione normativa consente espressamente, in via stabile e in termini generali, di disattendere gli standard di densità edilizia fissati dall'art. 4 del decreto assessorile n. 2266/U/1983, o quelli, eventualmente superiori, previsti dai piani urbanistici senza rispettare le condizioni cui al legislatore regionale è consentito introdurre deroghe alle evocate norme fondamentali di riforma economico-sociale. In particolare, quanto agli indici volumetrici dettati dalla normativa regionale, l'impugnata disposizione derogatoria prescinde dalla necessità del relativo recepimento negli strumenti urbanistici, come prescritto dall'art. 2-bis t.u. edilizia. Quanto invece alla deroga alla potenzialità edificatoria eventualmente stabilita, in termini più rigorosi, dalle disposizioni dei piani comunali, la disciplina non rispetta il principio di proporzionalità.

Infatti, è stato rilevato che l'art. 123, comma 11, pur nella apprezzabile finalità di ridurre il consumo di suolo, disattende la densità prevista dagli strumenti urbanistici in termini stabili, assentendo in via generale gli interventi di riutilizzo con riguardo ad un novero particolarmente ampio di spazi e volumi.

In conclusione, ad avviso della Corte, la norma regionale impugnata, vulnera, per entrambi i versi, l'interesse all'ordinato sviluppo edilizio presidiato dagli standard e dal principio di pianificazione. È stato, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 123, comma 11, limitatamente all'inciso «degli indici volumetrici e». Sono rimaste assorbite le ulteriori questioni promosse con riguardo al medesimo comma 11, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.

È stata poi esaminata la censura formulata nei confronti del combinato disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 123.

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

Con la previsione impugnata anche «nelle zone urbanistiche A dotate di Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale» sono consentiti gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo con incremento volumetrico. In particolare, l’ampliamento dell’involucro geometrico esterno degli edifici ad uso residenziale con copertura a falde è autorizzato esclusivamente per «[il] raggiungimento dei requisiti minimi di agibilità, nella misura massima di 50 centimetri di altezza all’imposta interna della falda, ferma restando la quota massima del colmo, e con pendenza massima ammissibile del 30 per cento».

In proposito, è stata contestata la norma che ammette il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti anche in zona A, e dunque nella parte di territorio con agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. La lesione da parte della norma impugnata degli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost., è dedotta, pur stringatamente, quale diretta lesione del bene paesaggistico.

Le questioni non sono state ritenute fondate.

In primo luogo, è stato rimarcato – come già affermato dalla sentenza n. 24 del 2022 sulla norma corrispondente contenuta nel previgente art. 32 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, come modificato dalla legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 – che la disciplina «non contiene alcuna deroga alle previsioni del piano paesaggistico regionale e alla normativa dettata dal d.lgs. n. 42 del 2004». In secondo luogo, il legislatore regionale ha sottoposto l’intervento di recupero de quo a più condizioni che garantiscono i valori dell’ambiente e del paesaggio. Infatti, per un verso, la stessa norma impugnata consente le opere solo nelle zone A «dotate di Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale», sicché la loro realizzazione deve rispondere alle relative prescrizioni e, per altro verso, gli interventi di recupero dei sottotetti sono assoggettati alle condizioni fissate dall’art. 128, comma 1, lettere d) ed e), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 (similmente, sentenza n. 24 del 2022).

In particolare, è stato sottolineato che secondo tale ultima disposizione è escluso il riutilizzo dei diversi spazi e volumi di cui agli artt. 123-127 sia negli edifici di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico vincolati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) (lettera d), sia negli edifici di interesse paesaggistico o identitario individuati nel Piano paesaggistico regionale ed inclusi nel Repertorio del mosaico (lettera e).

5. L’ESAME NEL MERITO: LA CHIUSURA CON ELEMENTI AMOVIBILI DELLE VERANDE E TETTOIE COPERTE GIÀ LEGITTIMAMENTE AUTORIZZATE NELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ESISTENTI

È stata valutata anche la legittimità dell’art. 126, comma 1, che, allo scopo di favorire il prolungamento della stagione turistica, ammette nelle strutture ricettive alberghiere esistenti «per un periodo non superiore a duecentoquaranta giorni, la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte già legittimamente autorizzate».

In proposito, oltre alle contestazioni sulla violazione dei parametri già richiamati secondo la motivazione comune all’intero motivo di ricorso, viene assunto il contrasto

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

anche con l'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del d.P.R. n. 380 del 2001, che annovera nell'edilizia libera opere stagionali e temporanee con durata temporale limitata a centottanta giorni. Al superamento del termine previsto dalla legislazione statale, le opere perderebbero il carattere della temporaneità e acquisterebbero rilievo dal punto di vista urbanistico-edilizio, così soggiacendo a tutti «i limiti urbanistici ed edilizi previsti». Per contro, la norma regionale neppure imporrebbe un titolo abilitativo, né regolerebbe gli effetti del mantenimento delle opere oltre il termine stabilito.

Preliminarmente, è stato chiarito che lo Stato non contesta, di per sé, la violazione del regime dei titoli edilizi dettato dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale contenute nel t.u. edilizia, bensì, al pari delle altre doglianze, la creazione di nuovi volumi senza il rispetto dei limiti di potenzialità edificatoria da parte delle opere prive del carattere della temporaneità. In aggiunta a tale quadro, è lamentato anche che la legge regionale nulla disporrebbe sul necessario titolo edilizio.

Le questioni sollevate non sono state ritenute fondate.

Lo scrutinio inizia dal contrasto con l'art. 6, comma 1, lettera e-bis), t.u. edilizia.

Viene evidenziato che la disposizione impugnata nulla dispone sul titolo abilitativo necessario per la chiusura temporanea delle verande e tettoie degli alberghi. Tuttavia, dal silenzio della previsione speciale non deriva la violazione del parametro interposto: in difetto di elementi letterali e sistematici in senso contrario, risulta piuttosto applicabile la disciplina generale sulle opere stagionali dettata dalla Regione autonoma con l'art. 15 della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, la quale risulta coerente con quanto dettato dal t.u. edilizia, e anzi rispetto a questo maggiormente rigorosa.

Infatti, viene sottolineato che, per un verso, l'art. 15, comma 2, lettera e), della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985 annovera tra gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo edilizio, previa comunicazione dell'avvio dei lavori, le «opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità» e, comunque, entro un termine di utilizzazione, non superiore a centoventi giorni» (e, pertanto, inferiore a quello statale fissato in centottanta giorni). Per altro verso, l'art. 15, comma 6, ultimo periodo, della medesima legge regionale, impone all'interessato di informare l'amministrazione comunale dell'avvenuta rimozione dei manufatti, entro dieci giorni dallo scadere del tempo di permanenza delle opere temporanee.

Dunque, è stato rilevato che, al superamento dell'arco temporale definito dal legislatore sardo, al pari del quadro delle norme fondamentali di riforma economico-sociale poste dal t.u. edilizia, le costruzioni temporanee fuoriescono dal regime dell'edilizia libera e soggiacciono, a seconda dei casi, alla necessità della SCIA o del permesso di costruire (artt. 10-bis e 3 della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985). Non fanno a ciò eccezione la chiusura con elementi amovibili, anche a tenuta, delle verande e tettoie coperte delle strutture alberghiere.

Ancora una volta, ad avviso della Corte, poi, alla luce dell'adottata interpretazione adeguatrice, non coglie nel segno il lamentato contrasto della disposizione con i limiti di potenzialità edificatoria. Anzitutto, non si riscontra nell'art. 126, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 alcuna proposizione di espressa deroga ai limiti volumetrici stabiliti dagli standard o dalla pianificazione.

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 26 e 27 settembre 2024 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024) |
|---|---|---|

Inoltre, è apparso ragionevole che, limitatamente alle strutture alberghiere e in considerazione dei contemporanei flussi turistici mutati per effetto dei cambiamenti delle situazioni meteorologiche, sia determinato in circa otto mesi (sostanzialmente corrispondente al periodo ricompreso tra aprile e novembre), il termine per escludere che le chiusure in parola configurino spazi stabilmente chiusi e generino nuova volumetria.

6. L'ESAME NEL MERITO: L'INAMMISSIBILITÀ DELLE CENSURE SOLLEVATE SULLE DISPOSIZIONI EDILIZIE IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI

La Corte prosegue, esaminando l'art. 127, recante «Disposizioni edilizie in favore dei portatori di handicap gravi».

I dubbi di illegittimità costituzionale sono rivolti al solo comma 1 di tale articolo, ed è in relazione a tale comma che di conseguenza è stato condotto lo scrutinio di costituzionalità (sentenze n. 88 e n. 7 del 2022, n. 270 e n. 267 del 2020).

La previsione regionale impugnata recita «[...] al fine di assicurare la massima fruibilità degli spazi destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, negli edifici a destinazione residenziale ricompresi nelle zone A e nelle restanti zone [...], se legittimamente realizzati, sono consentiti anche in deroga alle norme previste negli strumenti urbanistici vigenti, purché nel rispetto delle disposizioni del Codice civile, interventi funzionali di ampliamento volumetrico realizzati in continuità all'unità immobiliare interessata per un massimo di 120 mc».

Con i successivi commi il legislatore regionale: i) prescrive la documentazione necessaria per l'ottenimento del titolo abilitativo (comma 2); ii) prevede, all'atto del rilascio del titolo abilitativo, l'istituzione di un vincolo quinquennale di intrasferibilità e uno di variazione della destinazione d'uso (comma 3); iii) dichiara prioritaria l'istruzione delle pratiche edilizie per gli ampliamenti a favore dei portatori di handicap gravi rispetto a quelle ordinarie (comma 4); iv) dispone l'esclusione dall'ottenimento dell'incremento degli immobili che in precedenza avevano ottenuto analoghi benefici ai sensi dell'art. 17 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione) e degli artt. 30, comma 8, e 36, comma 15-bis, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 (comma 5).

È stata eccepita in via preliminare l'inammissibilità delle censure. L'eccezione è stata ritenuta fondata e le questioni sono state dichiarate inammissibili.

La Corte ha ritenuto non adempiuto l'onere di una adeguata motivazione. Le contestazioni, nell'unica parte in cui si soffermano sull'art. 127, si limitano ad affermare che il consentito incremento volumetrico in deroga agli strumenti urbanistici è caratterizzato, «anche in questo caso, [dalla] genericità e indeterminatezza della previsione, [sicché] valgono le considerazioni sopra espresse in ordine agli ampliamenti volumetrici in deroga agli strumenti urbanistici generali».

È stato rilevato che la ristrutturazione edilizia in parola, però, si differenzia dalle altre opere di riutilizzo del patrimonio esistente ammesse con gli impugnati articoli da 123 a 126, con la conseguenza che alla prima non si attagliano le contestazioni che trasversalmente sono state svolte con riferimento alle seconde. Infatti, diversamente dalle altre norme contestate, quella in esame è rivolta solo a vantaggio di un numero

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

limitato di immobili, quelli destinati ad abitazione principale dei disabili gravi, sicché per essa non risultano calzanti le contestazioni in ordine a un «aumento di cubatura residenziale prima non esistente, di imprevedibile e incontrollabile consistenza, con un possibile e generalizzato aumento di carico urbanistico conseguente a nuova cubatura residenziale e abitanti insediabili» riguardante una «vastissima platea di immobili».

7. L'ESAME NEL MERITO: LA NORMA REGIONALE CONTRASTA CON IL DIVIETO DI RICONOSCIMENTO DI BENEFICI EDILIZI PER GLI IMMOBILI ABUSIVI, PUR CONDONATI

È stato impugnato anche l'art. 128, comma 1, lettere a) e b), che pongono le «[c]ondizioni di ammissibilità degli interventi [di recupero del patrimonio edilizio di cui agli articoli da 123 a 127] e [le] disposizioni comuni».

Le disposizioni prevedono che «1. Gli interventi di cui agli articoli da 123 a 127 non sono ammessi: a) negli edifici o nelle unità immobiliari privi di titolo abilitativo, ove prescritto; qualora le unità immobiliari siano difformi da quanto assentito con regolare titolo abilitativo, la richiesta per gli interventi di cui ai presenti articoli è ammissibile a condizione che per le difformità siano conclusi positivamente i procedimenti di condono o accertamento di conformità, anche a seguito di accertamento di compatibilità paesaggistica, ove previsto; b) negli edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, come risultante dalla comunicazione di fine lavori o da perizia giurata di un tecnico abilitato, che attesti il completamento dell'ingombro volumetrico con realizzazione delle murature perimetrali e della copertura».

In particolare, viene contestata, da un lato, la norma che consente le opere di riutilizzo degli spazi e volumi su immobili che presentano difformità dal titolo abilitativo, ma sanate con il procedimento di condono (lettera a) e, dall'altro, la norma che, a contrario, le ammette su tutti gli edifici completati alla data di entrata in vigore della stessa legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 (lettera b).

Per quanto concerne la previsione temporale di cui all'art. 128, comma 1, lettera b), viene contestato che la norma autorizzerebbe, per una vastissima platea di cespiti, cubature aggiuntive in distonia con la pianificazione generale e la dotazione minima degli standard minimi urbanistici.

È stata rilevata d'ufficio l'inammissibilità delle questioni formulate. Infatti, in tutto il complesso normativo in scrutinio, il legislatore regionale delimita agli edifici «esistenti» la realizzabilità dei diversi interventi regolati; e la disposizione di chiusura non fa altro che delimitare la nozione a quelli già completati alla data della sua entrata in vigore. A fronte di tale quadro normativo, non viene argomentato minimamente su come la norma possa, di per sé, vulnerare i limiti di densità edilizia. È stata, dunque, dichiarata l'inammissibilità delle questioni promosse avverso l'art. 128, comma 1, lettera b).

Per quanto concerne l'impugnazione della norma che consente il riutilizzo degli immobili con difformità sanate con condono (art. 128, comma 1, lettera a, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023), la questione è stata ritenuta fondata in riferimento all'art. 3 dello statuto speciale.

È stato evidenziato che il divieto di riconoscimento di benefici edilizi per gli immobili abusivi, pur condonati, assurge a principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

e, come tale, costituisce limite della potestà legislativa primaria della Regione. Tale principio si ricava dalla legislazione dei condoni edilizi e trova conferma nell'art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito. Tale disposizione speciale esclude la realizzabilità negli immobili abusivi, ad eccezione di quelli per cui sia stato rilasciato il titolo abilitativo in sanatoria, di tutti gli interventi eccezionali consentiti dalla legislazione del Piano casa (e dunque, oltre agli incrementi volumetrici premiali, la delocalizzazione delle volumetrie in aree diverse, le modifiche delle destinazioni d'uso, le modifiche alla sagoma).

È stato rilevato che, secondo quanto già precisato dalla Corte (sentenza n. 24 del 2022 e sentenze n. 119 del 2024 e n. 90 del 2023), il riferimento di tale norma al titolo in sanatoria «si deve interpretare in senso restrittivo, in coerenza con la terminologia adoperata dal legislatore e con la ratio della normativa in esame». Dunque, esso è da riferire esclusivamente all'«accertamento di conformità» di cui all'art. 36 t.u. edilizia, il quale consente «la regolarizzazione postuma di abusi difettosi nella forma, ma non nella sostanza, in quanto privi di danno urbanistico» (sentenza n. 42 del 2023).

In conclusione, la Corte ha ritenuto che la disposizione regionale impugnata violasse il menzionato principio e, pertanto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128, comma 1, lettera a), limitatamente all'inciso «condono o».

8. L'ESAME NEL MERITO: È LEGGITTIMA LA DISCIPLINA CHE PROMUOVE IL RIORDINO E LA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA BORGATA DI PESCATORI DI MARCEDDÌ

Si prosegue esaminando l'art. 133. La disciplina promuove il riordino e la valorizzazione degli immobili della borgata di pescatori di Marceddì – sorta con edilizia spontanea tra il 1950 e il 1970 su aree demaniali ora acquisite al patrimonio regionale – affidando alla Regione la predisposizione di un «programma integrato di riordino urbano», come previsto dall'art. 40 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. A seguito della sua approvazione, «l'Assessorato regionale competente in materia di patrimonio procede, nel rispetto della normativa vigente, all'avvio delle procedure di regolarizzazione dell'assetto occupativo degli immobili».

È stato contestato che la disciplina sarebbe illegittima, in quanto attraverso il programma integrato sarebbero consentiti rilevanti ampliamenti volumetrici (pari al quaranta per cento del volume esistente, ulteriormente incrementabile a determinate condizioni) al di fuori della logica della pianificazione e senza il pieno rispetto degli standard urbanistici. Inoltre, anche per il recupero delle costruzioni della borgata – per lo più caratterizzata da costruzioni abusive non sanabili – sarebbe illegittima la mancata esclusione degli immobili condonati dalle previste premialità volumetriche.

Le questioni non sono state ritenute fondate.

In primo luogo, è stato evidenziato che, nella disciplina, letta in uno con il richiamato art. 40 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, non si rinvencono deroghe di sorta alle richiamate norme di riforma economico-sociali che impongono i limiti della densità edilizia e che, a determinate condizioni, ne consentono la derogabilità. Piuttosto, la normativa censurata affida la risistemazione dell'area al programma integrato di riordino, che è espressamente qualificato quale piano urbanistico attuativo dal comma 8 dell'art. 40 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. Sulla base della previsione



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 settembre 2024

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)

regionale, in piena rispondenza con quanto disposto dall'art. 2-bis t.u. edilizia, tale atto pianificatorio potrà prevedere interventi di riqualificazione, di sostituzione edilizia, di modifica di destinazione d'uso di aree e di immobili con un incremento volumetrico fino al quaranta per cento del demolito, anche con la possibile elevazione della dotazione degli standard urbanistici.

In secondo luogo, secondo la Corte, nella disposizione impugnata non vi è né alcuna deroga al sistema sanzionatorio previsto dal t.u. edilizia per gli immobili non sanabili, né il riconoscimento dei benefici volumetrici in favore degli immobili condonati. Quanto al primo aspetto, il richiamo alle «procedure di regolarizzazione dell'assetto occupativo degli immobili» è da intendersi come riferito alla stipula, «nel rispetto della normativa vigente», di contratti tra amministrazione proprietaria e occupanti, che legittimino questi ultimi alla detenzione dei beni regionali. Quanto al secondo, nel silenzio della disciplina in ordine agli immobili che possano beneficiare degli incrementi volumetrici, essa deve essere letta in senso conforme a Costituzione e quindi rispettosa del menzionato principio di divieto di riconoscimento di benefici edilizi per gli immobili abusivi, pur condonati.

9. L'ESAME NEL MERITO: LA CENSURA SUGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL POSIZIONAMENTO DI PERGOLE BIOCLIMATICHE

La Corte conclude la sua analisi procedendo all'esame del secondo dei motivi di ricorso. L'impugnazione ha ad oggetto l'art. 131, limitatamente al comma 1, lettera a), che aggiunge la lettera f-bis) all'art. 15, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale per il tramite dell'art. 6 t.u. edilizia.

La norma impugnata inserisce nell'elenco delle opere consentite in Sardegna senza titolo abilitativo e senza previa comunicazione, previsto dall'art. 15, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, «gli interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche, intese come pergole aperte almeno su tre lati, coperte con elementi retraibili tipo teli o lamelle anche orientabili e motorizzabili, per consentire il controllo dell'apertura e della chiusura, tanto in aderenza a fabbricato esistente che isolate».

In via preliminare, è stato precisato che la formula normativa oggetto di scrutinio è quella dell'art. 15, comma 1, lettera f-bis), della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, nella versione vigente sino al 19 dicembre 2023, in quanto il menzionato ius superveniens (art. 4, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023) – non impugnato – ha sostituito nella stessa lettera f-bis), a far data dal 20 dicembre 2023, la dizione «pergole bioclimatiche» con quella di «pergotend[e]», lasciando, invece, immutata la definizione della copertura liberalizzata.

La questione è stata ritenuta fondata.

È stato rilevato che l'art. 6, comma 1, lettera e-quinquies), t.u. edilizia, annovera tra gli interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo «gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici». A sua volta, il decreto del Ministero delle infrastrutture 2 marzo 2018, di approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività in edilizia libera, inserisce nella categoria degli elementi di arredo delle aree pertinenziali il pergolato (voce numero 46,



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 settembre 2024

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna
Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno –
Luglio – Agosto – Settembre 2024)

se di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo), nonché la tenda a pergola e la pergotenda (voce numero 50, cui sono accomunate la tenda e la copertura leggera di arredo).

Inoltre, è stato sottolineato che tutti i menzionati manufatti sono preordinati a ombreggiare lo spazio circostante e, eventualmente, anche a ripararlo da agenti atmosferici. Inoltre, secondo la giurisprudenza amministrativa, pur nelle loro diverse caratteristiche, tutti tali manufatti sono strutture che, nella copertura e nell'eventuale chiusura perimetrale, non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza e, conseguentemente, non danno vita a nuovi volumi (si veda per tutte, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 15 novembre 2023, n. 9808; sezione sesta, sentenza 25 gennaio 2017, n. 306). In particolare, per rientrare tra le opere erigibili senza titolo abilitativo, devono avere una struttura leggera e l'elemento orizzontale con funzione protettiva deve essere non massiccio e apribile. In presenza di tali caratteristiche, non è rilevante il materiale da cui quest'ultimo è costituito, che può essere di tessuto, di plastica o di alluminio.

Ad avviso della Corte, da tali arredi si distingue la pergola bioclimatica. Infatti, questa è una struttura di nuova generazione che, nel linguaggio edile e delle prime pronunce dei giudici amministrativi che se ne sono occupati, si contraddistingue per la dotazione di una copertura a lamelle sì orientabili, ma non retraibili. In difetto di una protezione completamente retrattile, l'opera è da assimilare a una tettoia in quanto genera uno stabile spazio chiuso e richiede un apposito titolo edilizio.

In conclusione, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 131, comma 1, lettera a), limitatamente all'inciso «pergole bioclimatiche, intese come».

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 26 e 27 settembre 2024 |
| | | Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024) |

11. Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2024, n. 145

| | |
|---------------------------|--|
| MATERIA | Bilancio e contabilità pubblica |
| OGGETTO | Art. 6-ter, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2023, n. 170, che modifica l'art. 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) |
| RICORRENTE | Regione autonoma Valle d'Aosta |
| RESISTENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | <p>1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2023, n. 170, che modifica l'art. 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), promosse, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), all'art. 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), al principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, agli artt. 117, terzo comma, e 119, commi primo e secondo, Cost., all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli artt. 1 e 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), e successive modificazioni e integrazioni, questi ultimi anche interpretati alla luce degli artt. 81 e 97 Cost. e dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), nonché dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4, del d.l. n. 132 del 2023, come convertito, che modifica l'art. 1, comma 853, della legge n. 178 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale, oltre che al</p> |



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 settembre 2024

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)

principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., agli artt. 117, terzo comma, e 119, commi primo e secondo, Cost., all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 1 e 9 della legge n. 243 del 2012, e successive modificazioni e integrazioni, questi ultimi anche interpretati alla luce degli artt. 81 e 97 Cost. e dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera a), della legge n. 42 del 2009, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4, del d.l. n. 132 del 2023, come convertito, che modifica l'art. 1, comma 853, della legge n. 178 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale, agli articoli da 2 a 8 della legge n. 690 del 1981, e 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, oltre che al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., agli artt. 117, terzo comma, e 119, commi primo e secondo, Cost., all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 1 e 9 della legge n. 243 del 2012, e successive modificazioni e integrazioni, questi ultimi anche interpretati alla luce degli artt. 81 e 97 Cost. e dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera a), della legge n. 42 del 2009, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto l'art. 6-ter, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2023, n. 170, che modifica l'art. 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).

2. L'ESAME NEL MERITO: LE TRE PROPOSTE DI CENSURA DEL RICORRENTE

1) Con il primo motivo di ricorso, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha impugnato l'art. 6-ter, comma 4, del d.l. n. 132 del 2023, come convertito, per violazione degli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, dell'art. 3 del d.lgs. n. 431 del 1989, del principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., degli artt. 117, terzo comma, e 119, commi primo e secondo, Cost., dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e degli artt. 1 e 9 della legge n. 243 del 2012, e successive modificazioni e integrazioni, questi ultimi anche



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 settembre 2024

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)

interpretati alla luce degli artt. 81 e 97 Cost. e dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera a), della legge n. 42 del 2009, perché porrebbe a carico della Regione autonoma un contributo per conto dei comuni appartenenti al suo territorio, ultroneo rispetto a quello già gravante sulla Regione stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 850, della legge n. 178 del 2020.

In particolare, il contributo imposto alla Regione autonoma in forza del predetto comma 850 sarebbe di per sé già comprensivo di quello dovuto dai comuni situati nel proprio territorio in virtù della natura "integrata" della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dei suoi comuni ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

La natura integrata si evincerebbe dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), dello statuto speciale, il quale riconoscerebbe alla Regione autonoma la potestà legislativa in materia, rispettivamente, di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» e di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni».

Peraltro, secondo la ricorrente, anche a voler ritenere che il sistema degli enti territoriali non abbia, nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, natura "integrata", la disposizione impugnata sarebbe in ogni caso in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., perché sarebbe irragionevole che la Regione autonoma non solo debba farsi carico del contributo dei comuni appartenenti al proprio territorio, ma debba sopportare anche le conseguenze del mancato versamento da parte dei comuni, per effetto della procedura di prelievo forzoso prevista dalla disposizione impugnata.

2) Con il secondo motivo di ricorso, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha impugnato l'art. 6-ter, comma 4, del d.l. n. 132 del 2023, come convertito, per violazione degli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale, oltre che del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., degli artt. 117, terzo comma, e 119, commi primo e secondo, Cost., dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e degli artt. 1 e 9 della legge n. 243 del 2012, e successive modificazioni e integrazioni, questi ultimi anche interpretati alla luce degli artt. 81 e 97 Cost. e dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera a), della legge n. 42 del 2009.

In particolare, la disposizione impugnata determinerebbe una lesione delle competenze legislative e amministrative, su cui si fonderebbe l'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione autonoma, anche in materia di enti locali, causando la violazione del principio di leale collaborazione e, in particolare, del principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni a statuto speciale, che di quella autonomia rappresenterebbe il risvolto procedurale.

3) Con il terzo motivo di ricorso, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha impugnato l'art. 6-ter, comma 4, del d.l. n. 132 del 2023, come convertito, per violazione degli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale, degli articoli da 2 a 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), n. 690, e dell'art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, oltre che del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., degli artt. 117, terzo comma, e 119, commi primo e secondo,

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

Cost., dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e degli artt. 1 e 9 della legge n. 243 del 2012, e successive modificazioni e integrazioni, questi ultimi anche interpretati alla luce degli artt. 81 e 97 Cost. e dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché in relazione all'art. 27, commi 1 e 3, lettera a), della legge n. 42 del 2009.

In particolare, la disposizione impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto, in ipotesi di mancato versamento da parte della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste della quota del concorso ascrivibile ai comuni, si configurerebbe un prelievo forzoso da parte dello Stato. In particolare, la disposizione impugnata si risolverebbe in una modifica unilaterale dell'ordinamento finanziario della Regione autonoma, che non sarebbe consentita dall'art. 48-bis dello statuto speciale, e dal d.lgs. n. 320 del 1994, i quali, per converso, postulerebbero che tale modifica si verifichi in maniera concertata.

3. L'ESAME NEL MERITO: RIEPILOGO DELLA CORTE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO NELLA DECISIONE

La disposizione impugnata modifica il comma 853 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, e per comprendere la reale portata di detta modifica, occorre esaminare la disposizione alla luce dei precedenti commi da 850 a 852.

Il comma 850 prevede che «[a]i fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica [...] le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

La disposizione individua, per tutti gli enti territoriali italiani, tre diversi contributi alla finanza pubblica, uno a carico delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un secondo a carico di province e città metropolitane e un terzo a carico dei comuni.

Il successivo comma 851 prevede che «[i]l riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850 è effettuato [...] in sede di autoordinamento tra le regioni e le province autonome, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze [...]; in assenza di accordo in sede di autoordinamento il riparto è effettuato , con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto del Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Si tratta di una disposizione che disciplina il riparto relativo al contributo dovuto allo Stato a carico delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 settembre 2024

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)

Il comma 852 stabilisce che «[f]ermo restando l'importo complessivo di 196 milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Per la regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti locali, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154».

Il suddetto comma 852, dunque, disciplina le modalità in base alle quali deve avvenire il riparto relativo al contributo a carico delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con particolare riferimento alle regioni a statuto speciale; sono inoltre richiamate norme riguardanti la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, le sue province autonome, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e i relativi enti locali mentre nessuna menzione specifica viene fatta per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Il successivo comma 853, come modificato dalla disposizione impugnata, afferma invece che «[i]l riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane [...] è effettuato [...] con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [...] previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali [...]. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario [...] e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione».

La disposizione oggetto di impugnazione, quindi, disciplina esclusivamente il riparto del concorso alla finanza pubblica a carico di province e città metropolitane e dei comuni.

4. L'ESAME NEL MERITO: INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE. LE CONSIDERAZIONI DELLA CORTE RELATIVE ALLA PRESUNTA "NATURA INTEGRATA" DEGLI ENTI TERRITORIALI VALDOSTANI (PRIMO E TERZO MOTIVO DI RICORSO)

Con riguardo al primo e al terzo motivo di ricorso, per il quale la ricorrente, in ragione della sua natura "integrata" con i comuni valdostani ai fini del coordinamento della finanza pubblica, afferma che dovrebbe versare solo l'importo a carico delle regioni previsto dal citato comma 850 dell'art. 1 e non anche quello previsto dallo stesso comma a carico dei comuni la Corte così si esprime (punto 5.1, cpv, del considerato in diritto) "Dalla disposizione impugnata e dall'art. 3 del d.lgs. n. 431 del 1989 (...) emerge che la Regione ricorrente è semplicemente indicata dalla legge come il soggetto che ha il compito di eseguire e ricevere i pagamenti nei confronti dello Stato per conto dei comuni valdostani."

Le considerazioni della Corte sulle censure de quibus proseguono così (punto 5.2): "Il quadro normativo afferente alle Regioni autonome Trentino Alto-Adige/Südtirol e

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

Friuli-Venezia Giulia è infatti ben diverso rispetto a quello riferibile alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle altre regioni italiane. (...)”. Dell’esistenza di un sistema territoriale regionale integrato nel Trentino-Alto Adige/Südtirol la Corte trova precisa testimonianza nella espressa previsione dell’art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed un riconoscimento è offerto nella sentenza della Corte n. 77 del 2019 nella quale viene precisato che «la Provincia autonoma di Trento assume il ruolo di regista del sistema finanziario provinciale integrato».

La Corte continua nello stesso senso nella disamina del sistema integrato del Friuli Venezia-Giulia, richiamando il d.lgs. n. 154 del 2019 dal quale emerge che la Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia costituisce l’unico e unitario interlocutore dello Stato nei confronti di tutti gli enti territoriali di suddetta Regione autonoma.

“Il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica) stabilisce in maniera esplicita l’esistenza di un sistema integrato fin dal comma 1 dell’art. 1 (rubricato «Sistema integrato»): «[l]a Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito “Regione”, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni costituiscono, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia, di seguito “sistema integrato”.

A questo punto la Corte evidenzia che “Il legislatore ha considerato unitariamente le predette regioni e i relativi enti locali ai fini del concorso alla finanza pubblica, in quanto effettivamente riconoscibile un sistema regionale integrato degli enti territoriali e ha invece provveduto ad apprestare una disciplina differente laddove questa integrazione manchi, come nel caso della regione ricorrente.”

Parimenti, la Corte ritiene non condivisibile l’argomentazione svolta dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con riguardo all’affermazione secondo cui la natura integrata deriverebbe dall’autonomia organizzativa e finanziaria in materia di ordinamento degli uffici, anche in merito agli enti locali.

Nessun riferimento, dunque, è presente nelle disposizioni statutarie appena richiamate alla presunta “natura integrata” degli enti territoriali valdostani, quand’anche interpretate, come suggerito dalla ricorrente, alla luce dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in virtù del quale «[s]ino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

Neppure può dedursi la “natura integrata” del sistema degli enti territoriali valdostani dall’art. 27, commi 1 e 3, della legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 119 Cost.

È evidente infatti che, anche in questo caso, la competenza legislativa di una regione a statuto speciale in materia di coordinamento della finanza locale è concetto ben diverso dalla possibilità di poter considerare unitariamente gli enti territoriali ai fini dei loro doveri finanziari nei confronti dello Stato. Pertanto, la doglianza regionale, in quanto diretta a sottrarsi agli obblighi relativi al versamento della quota dovuta per conto dei



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 settembre 2024

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)

comuni, si pone in esplicito contrasto con la necessità di rispettare gli obblighi euro-unitari e di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica (in questo senso, sentenza n. 87 del 2024).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, del resto, «i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell’esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali (ex plurimis, sentenze n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 e n. 46 del 2015), in quanto funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l’unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (sentenza n. 175 del 2014). Lo Stato, dunque, può imporre contributi al risanamento della finanza pubblica a carico delle autonomie speciali, quantificando l’importo complessivo del concorso, e rimettendo alla stipula di accordi bilaterali con ciascuna autonomia, non solo la definizione dell’importo gravante su ciascuna di esse, ma, eventualmente, la stessa riallocazione delle risorse disponibili [...] (sentenza n. 19 del 2015)» (sentenza n. 103 del 2018).

5. L’ESAME NEL MERITO: INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE. LE CONSIDERAZIONI DELLA CORTE RELATIVE ALL’ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DELL’ACCORDO NEI RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO E LE REGIONI A STATUTO SPECIALE (SECONDO MOTIVO DI RICORSO)

Non può ravvisarsi l’asserita lesione del principio dell’accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni a statuto speciale, quale manifestazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

Non può sostenersi difatti che, come lamentato dalla ricorrente, quest’ultima subisca un prelievo forzoso, perché è semplicemente chiamata a contribuire alla finanza pubblica per conto dei propri comuni, nei cui confronti, come detto, ben potrà rivalersi nell’ipotesi in cui non corrispondano quanto da loro dovuto allo Stato.

Il ruolo di mero intermediario nei pagamenti fra Stato e comuni della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e la circostanza che in mancanza del versamento del contributo dovuto per conto dei comuni tale importo sia trattenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze a valere sulle somme spettanti alla medesima Regione non determinano, come lamentato dalla ricorrente, un prelievo forzoso ai suoi danni.

Al contrario, un ingiustificato e irragionevole privilegio a vantaggio degli enti territoriali valdostani, rispetto a quelli tenuti a concorrere alla finanza pubblica, si determinerebbe proprio in assenza del meccanismo previsto dalla disposizione impugnata.

Con riguardo alla lamentata lesione del principio di leale collaborazione, occorre evidenziare che, come affermato nella sentenza di questa Corte n. 103 del 2018, «[i] rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono [...] regolati dal principio dell’accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione (sentenze n. 88 del 2014, n. 193 e n. 118 del 2012)».

La stessa sentenza n. 103 del 2018, tuttavia, affermando che lo Stato può imporre contributi al risanamento della finanza pubblica anche a carico delle autonomie

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 26 e 27 settembre 2024 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024) |
|---|---|---|

speciali, circoscrive l'ambito di operatività del principio pattizio all'individuazione dell'importo per il quale ciascun ente territoriale debba contribuire, restando la decisione, relativa all'an e al quantum del contributo, di pertinenza statale.

A tal proposito questa Corte ha chiarito che quando una disposizione statale istituisce un contributo a favore dello Stato, tale norma non coinvolge l'ordinamento finanziario riconosciuto alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ma introduce una nuova e distinta tipologia di entrata, «per cui l'evocazione del metodo pattizio non è pertinente» (sentenza n. 27 del 2024).

Quanto al necessario coinvolgimento degli enti territoriali per stabilire il quantum del contributo dovuto da ciascuno di essi, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste neppure può lamentare la mancata previsione di un accordo con lo Stato in merito ai contributi posti a carico dei comuni, rispetto ai quali la ricorrente fa solo da tramite.

Il comma 853 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, come modificato dalla disposizione impugnata, disciplinando esclusivamente il contributo a carico dei comuni, prevede ragionevolmente solo la procedura dell'accordo dello Stato con i comuni gravati dal contributo, cosicché di nulla può dolersi la Regione autonoma quanto all'asserita violazione del principio del metodo pattizio.

La coerenza del sistema si spiega, come detto, in quanto il concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni, comprese quelle a statuto speciale, è disciplinato non dalla disposizione impugnata ma dal comma 852 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede il meccanismo dell'accordo tra Stato e regioni.

(sintesi di Andrea Cucciari)

| | | |
|---|---|---|
|  | Osservatorio Legislativo Interregionale | Roma, 26 e 27 settembre 2024 |
| | | Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024) |

12. Corte costituzionale, sentenza 26 luglio 2024, n. 151

| | |
|---------------------------|--|
| MATERIA | Ambiente, edilizia e urbanistica |
| OGGETTO | Artt. 75 e 130 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Regione autonoma della Sardegna |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | <p>riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), che sostituisce l'art. 59, comma 6, della legge della Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), nella parte in cui dispone che «[s]ono conferiti, inoltre, alle province e città metropolitane le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti alla Regione dall'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;</p> <p>2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 130, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nel testo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Sardegna 19 dicembre 2023, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie», che modifica l'art. 39, comma 15, della legge della Regione Sardegna 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), limitatamente alle parole «e, qualora l'edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente»;</p> <p>3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023 – nella parte in cui dispone che le funzioni e i compiti amministrativi in materia di bonifiche ambientali indicati nell'art. 249 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale) sono attribuiti ai comuni, per i siti ricadenti interamente nel territorio di competenza, e alle province e alle città metropolitane, per i siti ricadenti tra più</p> |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>comuni della stessa provincia o città metropolitana – promosse in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all’art. 249 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all’art. 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonché all’art. 3, primo comma, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.</p> |
|--|--|

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza ha avuto a oggetto gli artt. 75 e 130 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie). È stata riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse.

2. L’ESAME NEL MERITO: L’ESAME DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI BONIFICHE AMBIENTALI

L’art. 75 è stato impugnato nella parte in cui, sostituendo l’art. 59, comma 6, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2006, da un lato, stabilisce che le funzioni e i compiti amministrativi regionali inerenti al procedimento semplificato di bonifica ambientale di siti di ridotte dimensioni di cui all’art. 249 cod. ambiente sono attribuiti ai comuni, per i siti insistenti interamente sul territorio di loro competenza, e alle province e alle città metropolitane per i siti ricadenti tra più comuni della stessa provincia o città metropolitana; e, dall’altro, conferisce alle province e alle città metropolitane il potere – che l’art. 250 cod. ambiente riserva alle regioni – di sostituzione del comune che non realizzi, in via suppletiva, gli interventi di cui all’art. 242 cod. ambiente nel caso in cui il responsabile della contaminazione si renda inadempiente o non sia individuabile e neppure il proprietario del sito e gli altri soggetti interessati provvedano agli adempimenti necessari alla bonifica.

È stato contestato che le funzioni e i compiti indicati negli artt. 249 e 250 cod. ambiente non sono compresi tra quelli che, ai sensi dell’art. 22 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, possono essere conferiti dalle regioni agli enti locali ex art. 114 Cost. La disciplina impugnata, disponendone l’allocazione presso gli enti territoriali infraregionali, contrasterebbe, pertanto, con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alle citate disposizioni del codice dell’ambiente, oltre che allo stesso art. 22 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito.

Inoltre, è stato contestato che l’art. 75 della legge reg. n. 9 del 2023 travalicherebbe i limiti della potestà legislativa primaria riconosciuta alla Regione dall’art. 3, primo comma, lettera d), dello statuto speciale, alla stregua del quale detta competenza è, infatti, limitata alle «piccole bonifiche» e deve essere comunque esercitata «in armonia



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 settembre 2024

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)

con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», tra le quali si inscrivono anche gli artt. 249 e 250 cod. ambiente.

La questione, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 249 cod. ambiente e all'art. 22 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, non è stata ritenuta fondata.

Secondo la Corte, il conferimento agli enti locali delle funzioni amministrative afferenti alla bonifica dei siti di ridotte dimensioni, disposto dalla previsione impugnata, non invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, perché rinviene una sia pure implicita legittimazione in una fonte legislativa statale, quale è il d.l. n. 104 del 2023, come convertito.

È stato precisato che l'art. 22 di tale decreto-legge ha stabilito che le regioni possono attribuire, con legge, agli enti locali di cui all'art. 114 Cost., le funzioni dalle stesse esercitabili nell'ambito del procedimento ordinario disciplinato dall'art. 242 cod. ambiente e quelle correlate al modello procedimentale semplificato generale introdotto dall'art. 242-bis del medesimo codice.

Ad avviso della Corte, la mancanza, nella citata disciplina d'urgenza, di un riferimento esplicito al procedimento di cui all'art. 249 cod. ambiente non è sufficiente ad escludere le correlate funzioni amministrative dal novero di quelle che possono essere oggetto di riallocazione presso ambiti territoriali infraregionali. Se, infatti, il legislatore statale ha ritenuto conforme al principio di adeguatezza riconoscere alle regioni la facoltà di conferire agli enti locali le funzioni relative al più complesso e articolato procedimento di bonifica ordinario, non si ravvisano ragioni per non includere tra le attribuzioni delegabili le più ridotte competenze spettanti alle stesse regioni nell'ambito della procedura semplificata per i siti di ridotte dimensioni.

In definitiva, la Corte non ritiene condivisibile, perché sfornita di una giustificazione razionale, la contestazione, secondo la quale la formulazione letterale dell'art. 22 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, imporrebbe di escludere dal novero delle funzioni regionali delegabili agli enti locali quelle inerenti al procedimento di bonifica strutturalmente più semplice ed esperibile in situazioni in cui la limitatezza spaziale della contaminazione è sintomatica di una minore gravità del rischio ambientale.

Ad avviso della Corte, non merita, peraltro, condivisione la contestazione secondo cui l'art. 75 travalicherebbe la competenza legislativa primaria in tema di «piccole bonifiche» attribuita alla Regione dall'art. 3, primo comma, lettera d), dello statuto speciale. Tale affermazione poggia sull'erroneo presupposto secondo il quale la citata previsione statutaria si riferisca alla bonifica ambientale. L'espressione «piccole bonifiche», ivi contenuta, riguarda, invece, il diverso istituto della bonifica integrale disciplinato dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) e dagli artt. 857 e seguenti del codice civile.

È stata, invece, ritenuta fondata la questione promossa in riferimento all'art. 75 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui stabilisce che «[s]ono conferiti, inoltre, alle province e città metropolitane le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti alla Regione dall'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006».

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

L'art. 250 cod. ambiente attribuisce alla regione un potere di sostituzione del comune per l'ipotesi in cui detto ente non provveda, in via suppletiva, all'esecuzione diretta delle operazioni di bonifica di cui all'art. 242 cod. ambiente, ove il responsabile della contaminazione si sia reso inadempiente o non sia individuabile e neppure il proprietario del sito e gli altri soggetti interessati abbiano messo in opera gli interventi necessari al ripristino ambientale.

Secondo la Corte, dalle disposizioni richiamate si ricava che il potere-dovere di intervento suppletivo, che l'art. 250 cod. ambiente attribuisce, in via primaria, al comune e, ove detto ente non provveda, in via sostitutiva alla regione, ha un contenuto sui generis, in quanto non concerne funzioni e compiti di amministrazione attiva, ma l'esecuzione d'ufficio degli interventi che l'art. 242 cod. ambiente impone al responsabile della contaminazione e, dunque, in definitiva, delle stesse operazioni di messa in sicurezza, di indagine conoscitiva e di ripristino ambientale alle quali questi si è sottratto. Il potere sostitutivo in esame, che il codice dell'ambiente assegna alla regione, non figura tra le funzioni amministrative, di competenza di tale ente, di cui l'art. 22 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, autorizza l'allocatione presso gli enti locali, né può ritenersi che la sua delegabilità sia implicitamente ammessa.

Dunque, la Corte ha ritenuto che la possibilità di delegare un potere, come quello ex art. 250 cod. ambiente, in alcun modo assimilabile alle funzioni amministrative nominativamente indicate dall'art. 22 del d.l. n. 104 del 2023, come convertito, avrebbe richiesto una previsione esplicita. D'altronde, la scelta di attribuire alla regione il potere di sostituire il comune che non supplisce all'inadempimento del responsabile della contaminazione concorda con la generale preferenza, desumibile dalla disciplina dei procedimenti di bonifica ex artt. 242, 242-bis e 249 cod. ambiente, per la competenza regionale. Tale opzione sottende una valutazione, da parte del legislatore statale, di adeguatezza del livello regionale per la cura degli interessi coinvolti, avuto, altresì, riguardo all'esigenza di supportare le realtà comunali più piccole, in quanto ritenute inidonee a sostenere un procedimento, come quello di bonifica, che può richiedere l'impiego di ingenti risorse economiche e un solido apparato organizzativo.

3. L'ESAME NEL MERITO: LA NORMA REGIONALE VIOLA IL GIUDICATO COSTITUZIONALE

La Corte prosegue con l'esame delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130. In via preliminare, è stata esaminata l'eccezione di «improcedibilità» sollevata dalla Regione sul presupposto che tale disposizione è stata abrogata dall'art. 4, comma 1, lettera e), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023.

Anche a prescindere dal rilievo che l'abrogazione della previsione impugnata potrebbe condurre non già ad una pronuncia di improcedibilità, ma di inammissibilità per carenza di interesse, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non ricorrano i presupposti per tale declaratoria. L'eliminazione dell'enunciato normativo oggetto di censura, operando soltanto pro futuro, non esclude l'interesse del Governo allo scrutinio delle questioni, sia pure con riferimento al limitato arco temporale di vigenza della disposizione impugnata (dal 24 ottobre 2023 al 20 dicembre 2023), non ravvisandosi elementi tali da far ritenere che questa non abbia trovato applicazione.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 settembre 2024

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)

Nel merito, tra le questioni relative all'art. 130, è stata esaminata per prima quella promossa in riferimento all'art. 136 Cost., per violazione del giudicato costituzionale, in quanto, attenendo all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione, riveste carattere di priorità logica rispetto alle altre (sentenza n. 101 del 2018).

La questione è stata ritenuta fondata.

È stato ricordato che la violazione di uno specifico giudicato costituzionale si verifica quando la disposizione riproduce una norma dichiarata costituzionalmente illegittima o ne persegue anche indirettamente il risultato.

Ciò posto, è stato rilevato che l'art. 130 incide, modificandole, sulle previsioni dell'art. 39, comma 15, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, avente ad oggetto disposizioni sul rinnovamento del patrimonio edilizio mediante interventi di integrale demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti che necessitano di essere adeguati.

La suddetta disposizione era stata già modificata dall'art. 14, comma 1, lettera h), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nei seguenti termini: «[è] consentita la demolizione degli edifici esistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e ricadenti nelle zone urbanistiche E, F ed H, nonché nelle zone urbanistiche G non contermini all'abitato. La ricostruzione dell'intera volumetria è assentibile senza l'obbligo del rispetto dell'ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con atto n. 18 del 5 aprile 2016. La disposizione si applica anche nella fascia di 150 metri dalla linea di battigia marina nelle Isole di Sant'Antioco, San Pietro, La Maddalena e Santo Stefano e nell'intero territorio delle restanti isole minori della Sardegna. Alternativamente è consentito utilizzare la volumetria risultante dalla demolizione degli edifici, esistenti nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e ricadenti nelle zone urbanistiche F ed H, per trasferirla ad incremento di quella di uno o più edifici con destinazione turistico-ricettiva, all'interno dello stesso comune o in comune limitrofo; l'area di risulta dalla demolizione è acquisita automaticamente al patrimonio indisponibile del comune per destinarla a finalità pubbliche».

È stato evidenziato che l'inciso «senza l'obbligo del rispetto dell'ubicazione, della sagoma e della forma del fabbricato da demolire» era stato impugnato, sul presupposto che esso ampliasse in modo irragionevole l'ambito applicativo degli interventi di demolizione e ricostruzione, destinati ad incidere anche su beni paesaggistici, e che fosse, pertanto, lesivo degli artt. 3, 9 e 117, commi primo, in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, e secondo, lettera s), Cost., dell'art. 3 dello statuto speciale e del principio di leale collaborazione. La Corte, con la sentenza n. 24 del 2022, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 14, comma 1, lettera h), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, nella parte in cui ha aggiunto all'art. 39, comma 15, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015 il suddetto inciso. Nella richiamata pronuncia si è affermato che il legislatore regionale ha travalicato i limiti della potestà legislativa sancita dallo statuto speciale, modificando unilateralmente, e per di più in senso deteriore, la disciplina della fascia costiera, bene paesaggistico assoggettato a rigorosa tutela, per la peculiarità delle caratteristiche naturali e ambientali.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 26 e 27 settembre 2024

Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)

Con l'art. 130 il legislatore regionale è intervenuto nuovamente sull'art. 39, comma 15, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, ormai privato dell'inciso dichiarato costituzionalmente illegittimo, sostituendo il secondo periodo nei termini che seguono: "La ricostruzione dell'intera volumetria è assentibile unicamente ove il nuovo fabbricato determini un minore impatto paesaggistico secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione regionale con apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18/15 del 5 aprile 2016 e, qualora l'edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 10 bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente"».

Secondo la Corte, la previsione impugnata ha, dunque, reintrodotta la possibilità di ricostruire i fabbricati siti nella fascia di trecento metri dalla linea di battigia marina anche senza conservarne la conformazione e l'ubicazione originarie («sagoma, prospetti, sedime»), esentando, altresì, dall'obbligo di mantenere le «caratteristiche planivolumetriche e tipologiche» dell'edificio demolito. La stessa disposizione ha, inoltre, precisato che tale facoltà opera nonostante il fabbricato da demolire e ricostruire ricada in un'area tutelata dal piano paesaggistico e dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

È stato, quindi, rilevato che l'integrazione apportata dalla disposizione in scrutinio riproduce, sia pure con una formulazione più particolareggiata, il contenuto precettivo dell'inciso oggetto dell'ablazione operata con la citata sentenza n. 24 del 2022, così ripristinando gli effetti di una norma già ritenuta lesiva della Costituzione.

È stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 130, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole «e, qualora l'edificio ricada nelle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della legge regionale n. 45 del 1989, e in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, anche senza il mantenimento di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente».

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p> | <p>Roma, 26 e 27 settembre 2024</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Giugno – Luglio – Agosto – Settembre 2024)</p> |
|---|--|--|

13. Corte costituzionale, ordinanza 30 luglio 2024, n. 154

| | |
|---------------------------|--|
| MATERIA | Sanità pubblica |
| OGGETTO | Art. 34, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera b), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie) |
| RICORRENTE | Presidente del Consiglio dei ministri |
| RESISTENTE | Regione autonoma della Sardegna |
| TIPO DI GIUDIZIO | Legittimità costituzionale in via principale |
| ESITO DEL GIUDIZIO | riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe; dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, lettere a), numero 2), e b), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. |